

TITOLO TERZO

Delle successioni testamentarie

DISPOSIZIONI PER TESTAMENTO

INDICE FORMULE: 1. Testamento olografo - 2. Cancellazione di frasi dal testamento - 3. Ricorso al Tribunale per fissazione di un termine per la presentazione di testamento olografo al notaio che provvederà alla sua pubblicazione - 4. Atto notarile di deposito e di pubblicazione di testamento olografo - 5. Atto notarile di deposito di testamento olografo effettuato in vita dal testatore - 6. Atto notarile di pubblicazione di testamento olografo depositato in vita dal testatore - 7. Atto notarile di restituzione al testatore di testamento olografo precedentemente depositato - 8. Testamento pubblico - 9. Attestato di testamento internazionale - 10. Atto notarile di revoca di precedente testamento - 11. Revocazione della revocazione di testamento - 12. Atto notarile di consegna di testamento segreto - 13. Atto notarile di apertura e pubblicazione di testamento segreto - 14. Testamento speciale (ricevuto dal sindaco in località dove domina una malattia contagiosa) - 15. Istituzione di erede fatta con testamento olografo - 16. Istituzione di erede di prole nascita - 17. Istituzione di erede di un minore con privazione del padre del minore stesso dell'usufrutto legale - 18. Istituzione di erede sotto condizione - 19. Istituzione di erede con sostituzione ordinaria del chiamato alla successione - 20. Istituzione di erede con sostituzione fedecommissaria del chiamato alla successione - 21. Istituzione di erede di minore con nomina di tutore e di protutore - 22. Istituzione di erede di minore con nomina di curatore speciale per l'amministrazione delle sostanze a lui lasciate - 23. Istituzione di erede con nomina dell'esecutore testamentario - 24. Legato di un immobile - 25. Legato di una somma di denaro - 26. Legato di un oggetto determinato - 27. Legato di usufrutto - 28. Legato alternativo - 29. Legato a termine - 30. Legato di universalità di beni - 31. Legato con onere e sostituzione - 32. Accettazione della carica di esecutore testamentario - 33. Rinuncia alla carica di esecutore testamentario - 34. Atto di citazione per riduzione di disposizioni testamentarie.

1. Testamento olografo

*Testamento olografo*¹

In previsione della mia morte, e per il tempo in cui avrò cessato di vivere, dispongo:

1° Nomino erede universale di tutte le mie sostanze l'unico mio figlio

2° Lego a mio fratello la somma di euro che gli sarà corrisposta decorso un anno dalla mia morte, senza interessi;

3° Desidero essere seppellito nella tomba di famiglia a e che i funerali siano modestissimi;

4° (eventuali altre disposizioni, anche di carattere non patrimoniale).

*Data*²

Firma del testatore

(Aggiunta al testamento olografo di cui sopra)

Lego altri euro a mio cugino da pagarsi allo stesso entro un anno dalla mia morte, senza interessi.

(Variazione del testamento olografo di cui sopra)

Lego a mio fratello la somma di euro anziché di soli euro..... come già stabilito al n. 2 del mio testamento olografo in data

Revoco invece il legato di euro già da me disposto in favore di mio cugino con l'aggiunta al predetto mio testamento.

Data

Firma del testatore

2. Cancellazione di frasi dal testamento

TRIBUNALE DI

Il giudice

Letto il ricorso che precede;

Ravvisatane l'accogliibilità ex art. 620 6° co. c.c. di dover procedere alla cancellazione della frase, lesiva del buon nome dei ricorrenti e di altre persone;

¹ È superfluo avvertire che non occorre che il testatore richiami la parola "olografo", e neppure la parola "testamento": è sufficiente che l'atto contenga chiaramente, indipendentemente dalla sua intitolazione, che può anche mancare, le disposizioni patrimoniali per il tempo in cui il testatore avrà cessato di vivere.

² Giorno, mese ed anno (art. 602 c.c.).

ordina

che sia cancellata dal testamento olografo di, datato la seguente frase:

“.....”

e che pertanto la frase stessa sia omessa nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

Data

Il cancelliere

Il Giudice

3. Ricorso al Tribunale per fissazione di un termine per la presentazione di testamento olografo al notaio che provvederà alla sua pubblicazione

Al Tribunale di

Il sottoscritto, residente in espone:

È deceduto in, il giorno (come risulta dall'estratto dell'atto di morte che si allega) il signor

Il ricorrente, intimo amico del defunto, ebbe più volte, ed anche alla presenza dell'unico suo figlio con lui convivente, l'assicurazione, da parte del predetto signor, oggi deceduto, che ad esso ricorrente, in memoria dell'antica e salda amicizia che li aveva uniti in vita, sarebbe stata legata la proprietà di una villetta situata in, ecc.

Tale assicurazione, più volte ripetuta, anche alla presenza, come si è detto, del figlio del defunto, fu accompagnata, negli ultimi giorni di vita del compianto signor dall'esibizione della scheda testamentaria che lo stesso conservava nella sua cassaforte, e che conteneva appunto, in favore del ricorrente, il lascito di cui si è parlato.

Interpellato, dopo la morte del signor, l'unico suo figlio ed erede, questi non contestava l'esistenza del testamento olografo del padre suo, ma ometteva, nonostante l'insistenza del ricorrente, di presentare il testamento stesso ad un notaio per la sua pubblicazione.

Interessa al ricorrente che il testamento sia invece pubblicato al più presto e pertanto

chiede

che venga fissato un termine al signor residente in per la presentazione ad un Notaio del testamento olografo redatto dal defunto

Si allega l'estratto dell'atto di morte del signor in data, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile di in data

Data

Firma del ricorrente

4. Atto notarile di deposito e di pubblicazione di testamento olografo

Deposito e pubblicazione del testamento olografo del signor

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno in via nel mio studio; avanti a me notaio iscritto al collegio notarile di, mia residenza;

alla presenza dei signori, nato a il giorno residente a, e nato a il giorno e residente a, testimoni aventi i requisiti di legge;

è personalmente comparso il signor, nato a il giorno e residente in questo Comune, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, premesso che in data è deceduto in questo Comune il proprio padre signor (come risulta dal relativo estratto dell'atto di morte, rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile di in data, che deposita perché sia allegato al presente atto), e che lo stesso ha disposto delle sue sostanze mediante testamento olografo, mi chiede di ricevere in deposito e di pubblicare il testamento stesso.

E pertanto il signor presenta a me notaio il testamento suddetto, che risulta scritto, datato e sottoscritto con lo stesso carattere, e contenuto in un foglio di carta non bollata, di cui occupa tre facciate circa. Il testamento, che contiene due aggiunte, regolarmente datate e sottoscritte, ed è invece privo di correzioni, incomincia con le parole: "Testamento olografo di" e finisce con le parole: "Questa è l'espressione della mia ultima volontà", con la data "....." e con la firma "....."³.

Il testamento sopra descritto è del seguente letterale tenore:

(Segue la trascrizione letterale del testamento).

Il testamento stesso, dopo essere stato vidimato in ciascun mezzo foglio da me Notaio e dai testimoni, viene da me ritirato per essere allegato al presente atto insieme con l'estratto dell'atto di morte del testatore.

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto questo atto da me redatto e scritto da persona di mia fiducia su pagine, e l'ho quindi letto in presenza di testimoni al comparsente che lo ha approvato e con me sottoscritto.

Data

Firma: presentatori, testimoni, notaio

(Seguono, in allegato, l'originale del testamento olografo e l'estratto dell'atto di morte del testatore).

³ Se il testamento sia consegnato in busta chiusa, si dirà invece:

E pertanto il signor presenta a me Notaio una busta chiusa di colore con sigilli di ceralacca la quale porta scritto, nella sua parte anteriore, l'indicazione: "Testamento olografo di" . Constatata l'integrità dei sigilli ed aperta la busta, il testamento in essa contenuto risulta scritto, ecc. *(continuare come nel testo della formula).*

5. Atto notarile di deposito di testamento olografo effettuato in vita dal testatore

Deposito di testamento olografo fatto dal testatore

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno in via nel mio studio; avanti a me notaio iscritto al collegio notarile di, mia residenza;

alla presenza dei signori nato a il giorno residente a, e nato a il giorno e residente, testimoni aventi i requisiti di legge;

è personalmente comparso il signor, nato a il giorno e residente a, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi presenta un piego a forma di lettera, chiuso con la normale incollatura⁴, portante nella parte anteriore della busta lo scritto: *Testamento olografo di*, ecc., e mi dichiara che in detto piego è contenuto effettivamente il suo testamento olografo⁵.

Il comparente rivolge a me Notaio l'istanza di conservare il piego stesso in deposito fra i miei atti notarili, alla quale istanza prestando adesione, io Notaio ritiro tale piego, che inserisco quale allegato al presente atto.

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto questo atto da me redatto e scritto da persona di mia fiducia su pagine, e l'ho quindi letto in presenza dei testimoni al comparente che lo ha approvato e con me sottoscritto.

Data

Firma: depositante, testimoni, notaio

(Seguono in allegato, l'originale del testamento olografo e l'estratto dell'atto di morte del testatore).

6. Atto notarile di pubblicazione di testamento olografo depositato in vita dal testatore

Pubblicazione di testamento olografo depositato in vita dal testatore

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno in via nel mio studio; avanti a me notaio iscritto al collegio notarile di, mia residenza;

alla presenza dei signori nato a il giorno residente a

⁴ Qualora la busta fosse chiusa con sigilli, occorre farne descrizione nel verbale (art. 620 c.c.).

⁵ Se il testamento olografo è consegnato aperto occorre dare menzione nel verbale dell'avvenuta lettura del contenuto del testamento stesso.

....., e nato a il giorno e residente, testimoni aventi i requisiti di legge;

è personalmente comparso, il signor, nato a il giorno e residente in questo Comune, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, premesso che in data è deceduto in questo Comune il proprio padre signor (come risulta dal relativo estratto dell'atto di morte, rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile di in data, che deposita perché sia allegato al presente atto), e che lo stesso ha disposto delle sue sostanze mediante testamento olografo, dallo stesso testatore presso di me depositato, chiede che si provveda alla pubblicazione del testamento stesso.

Aderendo pertanto a tale istanza io Notaio, alla presenza dei testimoni, ho presentato l'atto di deposito di testamento olografo del signor, da me ricevuto in data, al quale atto è stato unito un foglio sigillato con sigilli di ceralacca coll'impronta di

Riconosciuta da tutti i presenti l'integrità dei sigilli apposti al piego, questo viene da me aperto: dopo di che ho estratto dal piego stesso un foglio di carta bianca non lineata e scritta su una sola facciata, senza postille, cancellature o abrasioni, che comincia con le parole e termina con le parole: scritto il tutto, datato e sottoscritto con lo stesso carattere.

Il testamento sopra descritto è del seguente letterale tenore:

(Segue la trascrizione letterale del testamento).

Il testamento stesso, dopo essere stato vidimato in ciascun mezzo foglio da me Notaio e dai testimoni, viene da me ritirato per essere allegato al presente atto insieme con l'estratto dell'atto di morte del testatore.

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto questo atto da me redatto e scritto da persona di mia fiducia su pagine, e l'ho quindi letto in presenza dei testimoni al comparsante che lo ha approvato e con me sottoscritto.

Data

Firma: istante, testimoni, notaio

(Seguono, in allegato, l'atto di deposito, l'originale del testamento olografo e l'estratto dell'atto di morte del testatore).

7. Atto notarile di restituzione al testatore di testamento olografo precedentemente depositato

Atto di restituzione di testamento olografo

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno in via nel mio studio; avanti a me notaio iscritto al collegio notarile di, mia residenza;

alla presenza dei signori nato a il giorno residente a

....., e nato a il giorno e residente a, testimoni aventi i requisiti di legge;

è personalmente comparso il signor, nato a il giorno e residente a, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale chiede la restituzione del testamento olografo già da lui depositato a mie mani e di cui all'atto di deposito da me ricevuto in data

Aderendo all'istanza rivoltami, ho pertanto consegnato al medesimo il piego che è allegato al predetto mio atto, e che porta sulla sua faccia posteriore sigilli di ceralacca e sulla faccia anteriore la scritta⁶.

Il componente dichiara di riconoscere nel piego che viene a lui consegnato quello stesso che egli ebbe a depositare a mie mani.

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto questo atto da me redatto e scritto da persona di mia fiducia su pagine, e l'ho quindi letto in presenza dei testimoni al componente che lo ha approvato e con me sottoscritto, facendo constare della restituzione eseguita con il presente atto mediante annotazione in margine (o in calce) all'atto di consegna (o di deposito) del testamento di cui si tratta.

Data

Firma: testatore richiedente, testimoni, notaio

8. Testamento pubblico

Testamento pubblico

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno l'ora in via nel mio studio; avanti a me notaio iscritto al collegio notarile di, mia residenza;

alla presenza dei signori nato a il giorno residente a, e nato a il giorno e residente a, testimoni aventi i requisiti di legge;

è personalmente comparso (*oppure, se il notaio si è trasferito presso il testatore per ricevere l'atto: è presente*) il signor, nato a il giorno e residente a, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, intendendo fare testamento, ha dichiarato a me Notaio, in presenza dei testimoni, le sue ultime volontà, le quali, a mia cura, vengono ridotte in iscritto nei termini seguenti:

1° Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria.

2° Desidero essere seppellito a, nella mia tomba di famiglia, e con funerali modestissimi.

⁶ Qualora il testamento olografo fosse stato consegnato aperto al notaio, questi nel verbale di restituzione dovrà trascriverne il contenuto (art. 71, r.d. 10.9.1914, n. 1326).

3° Nomino erede universale di tutte le mie sostanze l'unico mio figlio vivente di nome

4° Lego a mio fratello la somma di euro da pagarsi entro un anno dalla mia morte, senza interessi.

Data lettura al testatore, alla presenza dei testimoni, della redazione in iscritto delle sue ultime volontà, e interpellato sulla corrispondenza dello scritto medesimo alle sue dichiarazioni, lo stesso, sempre alla presenza dei testimoni, ha dichiarato che il testamento è pienamente conforme alla sua volontà.

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto questo atto da me redatto e scritto da persona di mia fiducia su pagine, e l'ho quindi letto in presenza dei testimoni al comparsante che lo ha approvato e con me sottoscritto.

Data

Firma: testatore, testimoni, notaio

9. Attestato di testamento internazionale

ATTESTATO

(Convenzione del 26.10.1973)

1. Io sottoscritto (*nome, indirizzo e qualifica*) persona abilitata a rogare in materia di testamento internazionale;

2. Attesto che il (*data*) a (*luogo*);

3. (*testatore*) (*nome, indirizzo, data e luogo di nascita*) in mia presenza ed in quella dei testimoni:

4. a) (*nome, indirizzo, data e luogo di nascita*);

b) (*nome, indirizzo, data e luogo di nascita*);

ha dichiarato che il documento allegato è il suo testamento e che ne conosce il contenuto;

5. Attesto inoltre che:

6. a) in mia presenza ed al cospetto dei testimoni:

1) il testatore ha firmato il testamento oppure ha riconosciuto e confermato la sua firma già apposta;

2) (*) avendo dichiarato il testatore di essere impossibilitato a firmare egli stesso il suo testamento per le seguenti ragioni:

ho menzionato questa circostanza nel testamento

(*) La firma è stata apposta da (*nome, indirizzo*);

7. b) I testimoni ed io stesso(a) abbiamo firmato il testamento;

8. (*) c) Ciascun foglio del testamento è stato firmato da e numerato;

9. d) Mi sono accertato dell'identità del testatore e dei testimoni indicati precedentemente;

10. e) I testimoni soddisfavano alle condizioni richieste in base alla legge in virtù della quale stipulo (*il testamento*);

11. (*) f) Il testatore ha voluto formulare la seguente dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento

12.;

13. Luogo;

14. Data;

15. Firma e, se del caso, sigillo.

(*) (Da completare, se del caso).

10. Atto notarile di revoca di precedente testamento

Atto di revoca di testamento

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno l'ora in via nel mio studio; avanti a me notaio iscritto al collegio notarile di, mia residenza;

alla presenza dei signori nato a il giorno residente a, e nato a il giorno e residente a, testimoni aventi i requisiti di legge;

è personalmente comparso il signor, nato a il giorno e residente a, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, alla presenza dei testimoni, mi ha dichiarato di revocare tutte le disposizioni di ultima volontà da lui espresse con testamento pubblico in data ricevuto dal Notaio, disposizioni che pertanto debbono intendersi del tutto prive di efficacia (*se il testatore revoca soltanto alcuna delle disposizioni testamentarie, si dirà invece:* il quale, alla presenza dei testimoni, mi ha dichiarato di revocare la disposizione di ultima volontà scritta al numero del suo testamento pubblico in data ricevuto dal Notaio del seguente tenore:, disposizione che pertanto deve ritenersi del tutto priva di efficacia, fermo e valido invece, in tutte le altre sue disposizioni, il testamento pubblico sopra indicato).

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto questo atto da me redatto e scritto da persona di mia fiducia su pagine, e l'ho quindi letto in presenza dei testimoni al comparsa che lo ha approvato e con me sottoscritto.

Data

Firma: chi revoca il precedente testamento, testimoni, notaio

11. Revocazione della revocazione di testamento

Revocazione della revocazione di testamento

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno l'ora in via nel

mio studio; avanti a me notaio iscritto al collegio notarile di, mia residenza;

alla presenza dei signori nato a il giorno residente a, e nato a il giorno e residente a, testimoni aventi i requisiti di legge;

è personalmente comparso il signor ecc., il quale dichiara di revocare l'atto in data ricevuto dal Notaio (n. di rep.), con cui revocava il testamento pubblico a rogito Notaio in data (n. di rep. degli atti di ultima volontà), onde quest'ultimo avrà pieno effetto per reviviscenza.

Data

Firma: chi revoca il precedente atto di revoca di testamento, testimoni, notaio

12. Atto notarile di consegna di testamento segreto

Atto di consegna di testamento segreto

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno l'ora in via nel mio studio; avanti a me notaio iscritto al collegio notarile di, mia residenza;

alla presenza dei signori nato a il giorno residente a, e nato a il giorno e residente a, testimoni aventi i requisiti di legge;

è personalmente comparso il signor, nato a il giorno residente a, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, alla presenza dei testimoni sopra indicati, mi presenta un piego formato con un foglio di carta, già sigillato con sigilli di ceralacca portanti ciascuno la seguente impronta (*segue la descrizione dell'impronta*), di modo che lo stesso non può essere aperto senza rottura od alterazione, e mi dichiara che in quel piego è contenuto il suo testamento, che egli intende consegnare a me Notaio ai sensi di legge.

[*Se il piego non sia ancora sigillato, si dirà invece:* il quale, alla presenza dei testimoni sopra indicati, mi presenta un foglio di carta scritto e, dichiarandomi che quello è il suo testamento, mi prega di sigillarlo nel modo prescritto e di prenderlo in consegna ai sensi di legge. Ed io Notaio ho ricevuto il predetto foglio di carta scritto, che ho chiuso in un altro foglio di carta, sigillandolo quindi con distinti sigilli in ceralacca sui quali venne impressa la seguente impronta (*segue la descrizione dell'impronta*), in modo che il testamento non si possa estrarre senza rottura o alterazione. Ciò fatto ho rimesso il piego così sigillato al signor il quale a sua volta me lo consegna dicendomi, in presenza sempre dei testimoni, che in esso è contenuto il suo testamento, e pregandomi di conservarlo nei miei registri].

Ho pertanto ritirato il piego in tal modo sigillato per conservarlo nei miei atti notarili,

collocandolo nel fascicolo degli atti di ultima volontà, al n., ed immediatamente, senza passare ad altri atti, si è da me (*oppure*: da persona di mia fiducia) scritto il presente atto di consegna sulla carta stessa in cui è involto il testamento (*oppure*: su un ulteriore involto da me predisposto e debitamente sigillato con sigilli, ecc.), alla presenza sempre dei testimoni sopra indicati.

L'atto stesso, dopo lettura datane al signor e conferma da parte dello stesso, viene dal testatore, dai testimoni e da me notaio sottoscritto.

Data

*Firma: chi consegna il testamento segreto,
testimoni, notaio*

13. Atto notarile di apertura e pubblicazione di testamento segreto

Atto di apertura e di pubblicazione di testamento segreto

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno in via nel mio studio; avanti a me notaio iscritto al collegio notarile di, mia residenza;

alla presenza dei signori nato a il giorno residente a, e nato a il giorno e residente a, testimoni aventi i requisiti di legge;

è personalmente comparso, il signor, nato a il giorno e residente in questo Comune, della cui identità io Notaio sono certo, il quale, premesso che in data è deceduto in questo Comune il proprio padre signor (come risulta dal relativo estratto dell'atto di morte, rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile di in data, che deposita perché sia allegato al presente atto), e che lo stesso ha disposto delle sue sostanze mediante testamento segreto, dallo stesso testatore presso di me consegnato, chiede che si provveda alla pubblicazione del testamento stesso.

Aderendo pertanto a tale istanza io Notaio, alla presenza dei testimoni, ho estratto dal relativo fascicolo il detto atto di consegna di testamento segreto scritto sul piego chiuso e sigillato con sigilli di ceralacca recanti l'impronta, ecc., e dopo che venne da tutti gli intervenuti constatata l'identità dei sigilli e la loro integrità, e riconosciuto pure come inalterato lo stato della scheda testamentaria e delle sottoscrizioni quali risultano dall'atto di consegna, ho io Notaio aperto il piego ed estratta la scheda testamentaria in esso contenuta e che consiste, ecc.

(Segue la descrizione e la trascrizione letterale della scheda testamentaria).

Il testamento stesso, dopo essere stato vidimato in ciascun mezzo foglio da me Notaio e dai testimoni, viene da me ritirato per essere allegato al presente atto insieme con l'estratto dell'atto di morte del testatore.

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto questo atto da me redatto e scritto da persona di

mia fiducia su pagine, e l'ho quindi letto in presenza dei testimoni al comparsante che lo ha approvato e con me sottoscritto.

Data

Firma: istante, testimoni, notaio

(*Seguono, in allegato, l'originale del testamento olografo e l'estratto dell'atto di morte del testatore*).

14. Testamento speciale (ricevuto dal sindaco in località dove domina una malattia contagiosa)

Testamento speciale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di alle ore nel Comune di, ove domina la, malattia reputata contagiosa;

Avanti a me Sindaco del predetto Comune ed alla presenza dei signori, entrambi residenti nel Comune stesso, testimoni di mia conoscenza aventi tutti i requisiti prescritti dalla legge;

È presente il signor nato a il giorno e residente in questo Comune, il quale, premesso che è sua intenzione fare testamento, mi ha espresse le sue ultime volontà che vengono, a mia cura, ridotte in iscritto nei termini seguenti:

1° Nomino erede universale di tutte le mie sostanze l'unico mio figlio di nome residente in

2° Lego a mio fratello pure residente in, la somma di euro che sarà a lui pagata non oltre sei mesi dal giorno della mia morte;

3°

Richiesto, ho ricevuto questo testamento speciale, che ho letto, in presenza dei testimoni, al signor il quale dichiara di confermarlo, e che viene sottoscritto da tutti gli intervenuti e da me Sindaco (*oppure: e che viene sottoscritto, avendo il testatore dichiarato di non poter firmare a causa della malattia*).

Scritto l'atto stesso da persona di mia fiducia, esso consta di un foglio da cui occupa una facciata ed alcune righe della seconda.

Data

Firma: testatore, testimoni, sindaco

15. Istituzione di erede fatta con testamento olografo

1°

2° (*se l'istituzione di erede sia fatta in parti uguali*): Nomino eredi universali di tutte le mie sostanze ed in parti uguali i miei due figli e

(*Se invece l'istituzione di erede sia fatta in parti disuguali*):

Nomino eredi universali di tutte le mie sostanze i miei due figli e,
il primo nella proporzione di due terzi ed il secondo nella proporzione dell'altro terzo.

Data

Firma testatore

16. Istituzione di erede di prole nascita

1°

2° Nomino eredi universali delle mie sostanze i figli che nasceranno dai coniugi
..... e

3°

Data

Firma testatore

17. Istituzione di erede di un minore con privazione del padre del minore stesso dell'usufrutto legale

1°

2° Nomino erede delle mie sostanze il minore del vivente a condizione però che il padre non goda dell'usufrutto che a lui spetterebbe per legge sulle sostanze da me lasciate.

Data

Firma testatore

18. Istituzione di erede sotto condizione

1°

2° Nomino erede universale di tutte le mie sostanze mio nipote sotto la condizione sospensiva che lo stesso contragga matrimoni entro cinque anni dalla maggiore età.

3°

Data

Firma testatore

19. Istituzione di erede con sostituzione ordinaria del chiamato alla successione

1°

2° Nomino erede universale di tutte le mie sostanze mio fratello, e, nel caso in cui egli non possa o non voglia accettare la mia eredità, sostituisco al medesimo l'altro mio fratello

3°

Data

Firma testatore

20. Istituzione di erede con sostituzione fedecommissaria del chiamato alla successione

1°

2° Nomino erede universale di tutte le mie sostanze mio figlio, interdetto, e faccio obbligo allo stesso di conservare e restituire alla sua morte tutti i beni a favore dell'ente pubblico che di lui ha avuto ed avrà cura.

3°

Data

Firma testatore

21. Istituzione di erede di minore con nomina di tutore e di protutore

1°

2° Nomino eredi universali di tutte le mie sostanze i miei tre figli, e ed a quelli di essi che fossero in età minore al momento della mia morte, nomino a tutore il signor ed a protutore il signor

Data

Firma testatore

22. Istituzione di erede di minore con nomina di curatore speciale per l'amministrazione delle sostanze a lui lasciate

1°

2° Nomino erede universale di tutte le mie sostanze il minore figlio del vivente e della vivente, e, qualora lo stesso al momento della mia morte fosse in età minore, nomino il signor curatore speciale per l'amministrazione dei beni lasciati a detto minore.

3°

Data

Firma testatore

23. Istituzione di erede con nomina dell'esecutore testamentario

1°

2° Nomino eredi universali di tutte le mie sostanze i signori

3° Nomino esecutore testamentario il signor nato a il residente in, autorizzato a sostituire altri a se stesso qualora non possa continuare nell'ufficio.

4°

Data

Firma testatore

24. Legato di un immobile

1° Nomino erede universale

2° Lego a mia nipote la casa da me posseduta in via
numero

Data

Firma testatore

25. Legato di una somma di denaro

1° Nomino erede universale

2° Lego a mio fratello la somma di euro da pagarsi entro un an-
no dalla mia morte senza interessi.

Data

Firma testatore

26. Legato di un oggetto determinato

1° Nomino erede universale

2° Lego al mio amico il mio violino.

Data

Firma testatore

27. Legato di usufrutto

1° Nomino erede universale di tutte le mie sostanze mio fratello

2° Lego l'usufrutto di tutti i miei beni mobili e immobili all'altro mio fratello

Data

Firma testatore

28. Legato alternativo

1° Nomino erede universale

2° Lego a mio fratello il mio fucile inglese da caccia a doppia canna, oppu-
re, a sua scelta, il mio orologio d'oro con la catenella pure d'oro.

Data

Firma testatore

29. Legato a termine

1° Nomino erede

2° Lego a mio nipote la somma di euro da pagarsi non appena

egli abbia raggiunta la maggiore età, senza interessi (*ipotesi di termine certo; oppure, nell'ipotesi di termine incerto*);

Lego a mio nipote la somma di euro da pagarsi al medesimo quando abbia conseguito una laurea universitaria.

Data

Firma testatore

30. Legato di universalità di beni

1° Nomino erede universale

2° Lego al mio amico nato a il residente a tutti i quadri da me posseduti e che adornano il mio alloggio di via numero

Data

Firma testatore

31. Legato con onere e sostituzione

1° Nomino erede universale

2° Lego a mio fratello la somma di euro da pagarsi entro l'anno dalla mia morte senza interessi, con obbligo al medesimo di provvedere all'istruzione universitaria del mio figlioccio nato a il residente in; e, qualora il predetto mio fratello non possa o non voglia accettare il legato, sostituisco, in questo, le due mie sorelle e

Data

Firma testatore

32. Accettazione della carica di esecutore testamentario

In data in, nella Cancelleria del Tribunale, avanti al Cancelliere sottoscritto, è presente:

....., nato a il, residente in via, identificato su esibizione della carta identità, n. rilasciata dal comune di il

Detto comparente, dichiara di accettare la carica di esecutore testamentario conferita da:

....., nato a il, residente in vita in, luogo del suo ultimo domicilio, e deceduto in, il, con testamento olografo datato pubblicato con atto rogito dott. Notaio in, il, registrato in il al n.

Letto, confermato e sottoscritto.

33. Rinuncia alla carica di esecutore testamentario

In data in, nella Cancelleria del Tribunale, avanti al Cancelliere sottoscritto, è presente:

....., nato a il, residente invia, identificato su esibizione della carta identità, n. rilasciata dal comune di il

Detto comparente, dichiara di accettare la carica di esecutore testamentario conferita da:

....., nato a il, residente in vita in, luogo del suo ultimo domicilio, e deceduto in, il, con testamento olografo datato pubblicato con atto rogito dott. Notaio in, il, registrato in il al n.

Letto, confermato e sottoscritto.

34. Atto di citazione per riduzione di disposizioni testamentarie

TRIBUNALE DI

Atto di citazione per riduzione di disposizioni testamentarie

Il sottoscritto av., quale rappresentante in giudizio, per delega in data in calce alla presente citazione, del signor nato, residente in ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in, via, espone:

In data moriva in il signor, padre dell'istante, previo suo testamento olografo in data depositato ai sensi di legge in data con atto del notaio, Con tale testamento il defunto nominava erede delle sue sostanze lo stesso suo figlio ed istante signor e legava al fratello di esso testatore la somma di euro

Osserva peraltro l'istante che l'eredità morendo dismessa dal predetto signor consta di una cascina in territorio di, di ettari ed are, dal testatore acquistata, poco prima del decesso, al prezzo di euro come risulta dall'atto di vendita in data debitamente registrato e trascritto, nonché di un certificato di rendita al portatore di euro, che, al valore corrente di borsa, rappresenta un capitale di euro (che è appunto la somma dal testatore legata al proprio fratello

Ciò premesso, e poiché la quota riservata all'istante sull'eredità paterna è pari, ai sensi dell'art. 537 c.c., alla metà del patrimonio lasciato dal testatore, e così, sull'asse ereditario dell'ammontare di euro, corrisponde a euro, lo stesso istante ha ragione di pretendere che il legato fatto dal testatore al fratello sia in corrispondenza ridotto da euro a euro

Si oppone peraltro il legatario a tale riduzione, ed è pertanto costretto l'istante, dopo

il fallimento delle trattative intercorse fra le parti per il componimento amichevole della vertenza, ad instaurare il presente giudizio.

L'avvocato sottoscritto, di conseguenza,

cita

il signor (*nome e cognome*), residente in a comparire il giorno alle ore avanti al Tribunale di, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

Premessa, in caso di necessità, consulenza tecnica diretta ad accertare il valore della cascina de qua al momento dell'apertura della successione.

Accertare e dichiarare la lesione dei diritti ereditari di ad opera delle disposizioni di cui al testamento di, e per l'effetto

Dichiarare e disporre la riduzione a soli euro il legato disposto dal testatore signor in favore del proprio fratello con il testamento olografo di cui in narrativa.

Con la condanna alle spese e agli onorari di causa.

E per questo effetto

invita

il signor (*nome e cognome*), residente in a costituirsi in giudizio nelle forme dell'art. 166 c.p.c. e nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione sopraindicata ed a comparire a tale udienza dinanzi al giudice che verrà designato a norma dell'art. 168 *bis* c.p.c.;

avverte il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. ed inoltre che, in difetto di costituzione, si procederà in sua legittima declaranda contumacia.

Offre in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:

Copia del testamento olografo, ecc.;

Copia dell'atto di compravendita della cascina, ecc.;

Listino di borsa alla data dell'aperta successione;

Data

Firma avvocato

Segue (se non rilasciata con atto notarile a parte) la *procura alle liti* in calce (ovvero a margine) all'atto di citazione e l'*atto di notificazione*.



RIFERIMENTI NORMATIVI

artt. 587 c.c. e ss.; l. 29.11.1990, n. 387.



COMMENTO

SOMMARIO: 1. Il testamento. Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare - 2. Le forme del testamento ordinario - 3. In particolare: il testamento olografo - 4. Pubblicazione del testamento olografo - 5. Ritiro di testamento segreto ed olografo - 6. Le forme del testamento ordina-

rio. a) Il testamento per atto di notaio. In particolare: il testamento pubblico - 7. Segue. b) Il testamento internazionale - 8. Revocazione delle disposizioni testamentarie - 9. Le forme del testamento ordinario. Il testamento per atto di notaio. In particolare: il testamento segreto - 10. Pubblicazione del testamento segreto - 11. Testamenti speciali. In particolare: malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni - 12. Altre ipotesi speciali: testamento a bordo di nave o aeromobile e testamento di militari e assimilati - 13. Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare. Casi pratici - 14. Gli esecutori testamentari - 15. Quota riservata ai legittimari.

1. Il testamento. Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (**art. 587 c.c.**). Le disposizioni in esso contenute sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota di beni del testatore; altrimenti, sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario (**art. 588 c.c.**).

Particolari norme (oltre a quelle, di carattere generale, contenute negli artt. 462 e 463 c.c., che già abbiamo ricordato), sono dettate dalla legge, negli **artt. 592 c.c. e ss.**, in relazione alla capacità di ricevere per testamento, capacità che risulta esclusa nelle varie ipotesi considerate dalla legge (tutore, protutore, notaio, ecc.)⁷.

2. Le forme del testamento ordinario

La legge riconosce due forme ordinarie di testamento: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio, pubblico o segreto (**art. 601 c.c.**)⁸. La **l. 29.11.1990, n. 387**, inoltre, ha ratificato la convenzione adottata a Washington il 26.10.1973, che ha previsto una nuova forma di testamento, il testamento "internazionale". L'art. 3, l. n. 387/1990 indica nei notai i soggetti abilitati a ricevere gli atti previsti dalla convenzione, limitatamente al territorio italiano, ove quindi il testamento internazionale rientra, *ex art. 601 c.c.*, tra i testamenti "per atto di notaio".

⁷ La materia è stata abbondantemente riformata dalla Corte Costituzionale con le sentenze 18.12.1970, n. 205 e 20.12.1979, n. 153, nonché dalla l. 19.5.1975, n. 151.

⁸ Ricordiamo, in proposito, la l. 25.5.1981, n. 307 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16.5.1972) ed il relativo regolamento di esecuzione (d.p.r. 18.12.1984, n. 956). Con tale normativa è stato istituito, presso il Ministero della giustizia, Ufficio centrale degli archivi notarili, il registro generale dei testamenti. Con d.m. 29.3.1988 è stata disposta l'approvazione del modulo informativo per la iscrizione degli atti di ultima volontà nel Registro generale dei testamenti. La iscrizione dei testamenti nel Registro in questione è richiesta dal notaio entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito un testamento o redige verbali di pubblicazione di testamento olografo, di ritiro di testamenti segreti od olografi o riceve atti di revocazione di disposizioni *mortis causa*.

3. In particolare: il testamento olografo

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (v. formula 1). La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore (**Cass. civ., sez. II, 23.6.2005, n. 13487**). La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno (**art. 602 c.c.**)⁹ (**Cass. civ., sez. II, 7.7.2004, n. 12458**).

Il testamento olografo è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione (**Cass. civ., sez. II, 1.12.2000, n. 15379**): per ogni altro difetto di forma può essere annullato su istanza di qualsiasi persona interessata, ma l'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (**art. 606 c.c.**).

Il testatore può, com'è naturale, fare aggiunte e variazioni alle disposizioni contenute nel testamento già da esso compilato, e le stesse devono essere scritte per intero, datate e sottoscritte di mano del testatore.

4. Pubblicazione del testamento olografo

Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione (v. formula 3), che sia fissato un termine per la presentazione (**art. 620 c.c., 1° e 2° co.; art. 749 c.p.c.**).

Il notaio procede alla pubblicazione¹⁰ in presenza di due testimoni redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale, nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono allegati la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testato-

⁹ La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti, o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (art. 602, 3° co.). Quanto alla capacità del testatore, ricordiamo che sono incapaci di testare i minori degli anni diciotto, gli interdetti per infermità di mente, e coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento (art. 591 c.c.).

¹⁰ Se il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, questi esegue la pubblicazione non appena viene a conoscenza della morte del testatore (art. 620 c.c., 4° co.).

re, o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta. Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (**art. 620 c.c., 3° e 5° co.**). Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre (v. formula 2) che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale (**art. 620 c.c., 6° co.**) (**Cass. civ., sez. II, 24.2.2004, n. 3636**).

Del verbale il notaio deve trasmettere copia in carta libera alla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione (**art. 622 c.c.**), e comunicare altresì, agli eredi o legatari di cui conosce il domicilio o la residenza, l'esistenza del testamento olografo, non appena sia stata eseguita la sua pubblicazione (**art. 623 c.c.**).

Supponendo che il deposito avvenga, dopo la morte del testatore, a cura della persona che ne è in possesso, l'atto di deposito e pubblicazione di testamento olografo può essere redatto secondo la formula 4.

Nel caso in cui il testamento sia stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario (**art. 620 c.c., 4° co.**).

In questo caso, l'atto di deposito (che sarà seguito, dopo la morte del testatore, dall'atto di pubblicazione) può essere redatto secondo la formula 5.

L'atto di pubblicazione del testamento depositato in vita dal testatore sarà redatto secondo la formula 6, non appena al notaio depositario sarà resa nota, da qualsiasi interessato, la morte del testatore.

5. Ritiro di testamento segreto ed olografo

Il testamento olografo¹¹ che è stato depositato può dal testatore essere ritirato in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trova. A cura del notaio si redige verbale della restituzione, che è sottoscritto dal testatore¹², da due testimoni e dal notaio (v. formula 7). Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore¹³, dei testimoni e dall'archivista medesimo. Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito (**art. 608 c.c.**).

¹¹ La stessa disposizione vale anche per il testamento segreto (art. 608 c.c.).

¹² Se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione (art. 608).

¹³ V. la nota che precede.

6. Le forme del testamento ordinario. a) Il testamento per atto di notaio. In particolare: il testamento pubblico

Il testamento per atto di notaio, come già si è detto, è pubblico o segreto (**art. 601 c.c., 2° co.**).

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento (**art. 603 c.c., 1° e 2° co.**)¹⁴.

Il testamento per atto di notaio è nullo quando manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro (**Cass. civ., sez. II, 9.12.1997, n. 12437; Cass. civ., sez. II, 6.11.1996, n. 9674**): per ogni altro difetto può essere annullato su istanza di qualsiasi interessato, purché l'azione di annullamento sia esercitata nei cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (**art. 606 c.c.**)¹⁵ (**Cass. civ., sez. II, 8.2.2005, n. 2557**).

Supponendo che il testatore sappia leggere e scrivere, possa sottoscrivere l'atto e non sia privo dell'udito, il testamento pubblico può essere redatto secondo la formula 8.

7. Segue. b) Il testamento internazionale

Già abbiamo detto che, con la **l. 29.11.1990, n. 387**, l'Italia ha aderito alla convenzione, adottata a Washington il 26.10.1973, che istituisce una legge uniforme di testamento internazionale. La convenzione è entrata in vigore in Italia il 16.11.1991. In base all'art. 3, l. n. 387/1990, i soggetti abilitati a ricevere gli atti previsti dall'annesso alla convenzione sono i notai, limitatamente al territorio nazionale.

I requisiti formali del testamento internazionale sono quelli stabiliti dalla convenzione, quali che siano il luogo di redazione del testamento, la situazione dei beni, la nazionalità, il domicilio e la residenza del testatore.

¹⁴ Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve far menzione questa dichiarazione prima della lettura dell'atto. Per il testamento del muto, sordo o sordomuto, si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici relativi a queste persone (v. gli artt. 56 e 57, l. 16.2.1913, n. 89). Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni (art. 603).

¹⁵ Nella redazione di un testamento pubblico l'intervento e l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 55 della legge notarile, è prescritto quando il testatore si esprima in lingua straniera ed il notaio non la conosca.

1. Il testamento deve essere fatto per iscritto.
 2. Non è necessariamente scritto dal testatore stesso.
 3. Può essere scritto in una lingua qualsiasi, a mano o con altro procedimento.
 4. Il testatore dichiara in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare atti a tal fine che il documento è il suo testamento che egli è a conoscenza del suo contenuto.
 5. Il testatore non è tenuto a far conoscere il contenuto del testamento ai testimoni oppure alla persona abilitata.
 6. Il testatore firma il testamento oppure, se l'ha firmato precedentemente, riconosce e conferma la sua firma, in presenza dei testimoni e della persona abilitata.
 7. Se il testatore è nell'incapacità di firmare, egli ne indica la ragione alla persona abilitata che ne fa menzione nel testamento. Inoltre il testatore non può essere autorizzato dalla legge, in virtù della quale la persona abilitata è stata designata, a chiedere ad un'altra persona di firmare a suo nome.
 8. I testimoni e la persona abilitata appongono immediatamente la loro firma sul testamento, in presenza del testatore.
 9. Le firme devono essere apposte alla fine del testamento.
 10. Se il testamento comporta diversi fogli, ciascun foglio deve essere firmato dal testatore, oppure, se è nell'incapacità di firmare, dalla persona che firma a nome suo, oppure in mancanza, dalla persona abilitata. Ciascun foglio deve inoltre essere numerato.
 11. La data del testamento è quella della sua firma da parte della persona abilitata.
 12. Questa deve essere apposta alla fine del testamento dalla persona abilitata.
- Viene compilato, infine, dal notaio, in doppio originale, un attestato (v. formula 9): uno dei due originali è allegato al testamento e l'altro è consegnato al testatore.
- Va ancora ricordato che la nullità del testamento in quanto testamento internazionale non pregiudica la sua eventuale validità sotto l'aspetto della forma in quanto testamento di altra specie e che, salvo prova contraria, l'attestato della persona abilitata è accettato come prova sufficiente della validità formale dell'atto.

8. Revocazione delle disposizioni testamentarie

I testamenti possono essere revocati in tutto o in parte con un testamento successivo o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testi-

moni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione precedente (**art. 680 c.c.**).

La revocazione mediante un nuovo testamento non offre, ai fini della nostra trattazione, che, si ripete ancora una volta, ha intenti limitati, particolare interesse: il nuovo testamento sarà necessariamente redatto secondo le formule ed in ossequio alle norme che abbiamo esaminato a proposito dei testamenti olografi e pubblici, ed a quelle che esamineremo in seguito trattando dei testamenti segreti e dei testamenti speciali (**Cass. civ., 14.2.1980, n. 1112**).

La revocazione, totale o parziale, di una precedente disposizione testamentaria (art. 680 c.c.) mediante atto pubblico, può essere redatta secondo la formula di revoca di precedente testamento (v. formula 10).

Della revocazione per sopravvenienza di figli, stabilita dall'art. 687 c.c., non occorre trattare, dati i fini di questa esposizione.

La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite nell'art. 680 c.c. (v. formula 11). In tal caso rivivono le disposizioni revocate (**art. 681 c.c.**) (**Cass. civ., sez. II, 3.5.1997, n. 3875; Cass. civ., sez. II, 24.2.2004, n. 3636**).

9. Le forme del testamento ordinario. Il testamento per atto di notaio. In particolare: il testamento segreto

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore (e in questo caso deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni) o da un terzo (ed in questo caso, come in quello in cui sia scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato). Il testatore che sa leggere ma non scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione, quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento. Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto (**art. 604 c.c.**).

La carta su cui sono stese le disposizioni, o quella che serve da involto, deve essere sigillata con un'impronta, di modo che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, alla presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata (o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni) e dichiara¹⁶ che in questa carta è contenuto il suo testamen-

¹⁶ Per iscritto, alla presenza dei testimoni, se è muto o sordomuto: in questo caso deve anche dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.

to. Per la consegna di testamento segreto si veda la formula 12, supponendo che il testatore sappia scrivere e non sia né sordo né muto¹⁷. Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui sigillato, si scrive l'atto di ricevimento, nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità. L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti (**art. 605 c.c.**).

Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti (**art. 607 c.c.**). Al pari del testamento olografo depositato dal testatore presso un notaio, può essere ritirato in seguito all'atto di consegna (**art. 608 c.c.**). Quanto poi alla nullità del testamento segreto per difetto di forma, ricordiamo che, ai sensi dell'art. 606 c.c., già citato, il testamento per atto di notaio è nullo quando manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, e che per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di qualsiasi interessato, purché nei cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (**T. Lucca, 11.4.1990; T. Cagliari, 10.6.1996**).

10. Pubblicazione del testamento segreto

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione¹⁸. Si applicano le disposizioni del 3° co. dell'art. 620 c.c., che già abbiamo esaminato¹⁹ (**art. 621 c.c.**).

La formula dell'atto di apertura e pubblicazione di un testamento segreto è, pertanto, del tutto analoga a quella di pubblicazione del testamento olografo: naturalmente, dovrà necessariamente essere contenuta, nell'at-

¹⁷ Come già ricordato, in ogni caso, il testatore che abbia scelto il testamento segreto per esprimere le sue disposizioni di ultima volontà, deve sapere e potere leggere (art. 604 c.c., ult. co.).

¹⁸ Si veda, in relazione ad un'ipotesi per qualche riflesso analoga, quanto abbiamo detto al par. 4.

¹⁹ Si veda il par. 4.

to, la menzione dell'apertura del plico sigillato contenente il testamento segreto, e tale menzione potrà essere indicata secondo la formula 13.

11. Testamenti speciali. In particolare: malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie fin qui esaminate (testamento olografo e testamento per atto di notaio) (**T. Salerno, sez. II, 1.3.2004**), perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio o dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro del culto, alla presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni. Il testamento è redatto da chi lo riceve, ed è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni (**art. 609 c.c.**)²⁰. Il testamento stesso, peraltro, perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie: se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, non appena possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto (**art. 610 c.c.**).

Supponendo che il testamento sia ricevuto dal sindaco del comune in cui domina la malattia contagiosa, l'atto può essere redatto secondo la formula del testamento speciale (v. formula 14).

12. Altre ipotesi speciali: testamento a bordo di nave o aeromobile e testamento di militari e assimilati

Altri testamenti speciali sono quelli considerati dagli artt. 611 c.c. e ss., e precisamente:

- i testamenti fatti a bordo della nave durante il viaggio per mare, che sono ricevuti dal comandante della nave (**art. 611 c.c.**), redatti in doppio originale alla presenza di due testimoni, conservati fra i documenti di bordo (**art. 612 c.c.**) e consegnati alle autorità consolari (all'estero) e marittime locali (nel territorio della Repubblica) secondo le norme stabilite dagli **artt. 613 e 614 c.c.**: essi perdono la loro efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento secondo le forme ordinarie (**art. 615 c.c.**; v. l'art. 296 c.n.);

- i testamenti fatti a bordo di un aeromobile, soggetti alle stesse norme ora richiamate (sostituite le autorità aeronautiche alle autorità marittime) (**art. 616 c.c.**; v. l'art. 888 c.n.);

²⁰ Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

- i testamenti fatti dai militari e dalle persone al seguito delle forze armate dello Stato, che possono essere ricevuti da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, od anche da un ufficiale dell'Associazione italiana dei cavalieri del sovrano Ordine di Malta²¹, in presenza di due testimoni: tali testamenti devono essere sottoscritti dal testatore, dalla persona che li ha ricevuti e dai testimoni ed essere al più presto trasmessi al quartiere generale e da questo al ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore, e perdono la loro efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie (**artt. 617 e 618 c.c.**)²².

I testamenti di cui abbiamo parlato in questo paragrafo possono, in linea di massima, essere compilati secondo la formula riportata nel paragrafo precedente, con le modificazioni necessarie.

13. Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare. Casi pratici

Come abbiamo già avuto occasione di rammentare, le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale (e attribuiscono la qualità di erede) se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore; altrimenti, sono a titolo particolare (e attribuiscono la qualità di legatario). Tuttavia, l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio (**art. 588 c.c.**) (**Cass. civ., 16.11.1985, n. 5625; Cass. civ., sez. II, 18.1.2007, n. 1066**).

Nel dare, come fin qui abbiamo fatto, le varie formule dei diversi tipi di testamento, noi abbiamo già accennato all'istituzione di erede ed al legato, ma abbiamo sempre, di proposito, contemplato il caso più semplice ed elementare, quello cioè in cui uno solo sia l'erede ed il legatario ed in cui l'istituzione di erede ed il legato siano disposti puramente e semplicemente. Ma diversi altri casi possono presentarsi, e noi accenneremo appunto ad alcuni di essi, fermandoci prima sull'istituzione di erede e poi sui legati.

A) Trattandosi di istituzione di erede, può, anzitutto, avvenire che i chiamati all'eredità siano parecchi ed in questo caso può ancora avve-

²¹ Ai sensi della l. 11.11.1940, n. 1677.

²² In questa forma speciale, ha cura di avvertire l'art. 618 c.c., possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquarterati o di presidio fuori del territorio della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni. Si vedano anche gli artt. 117 e 118 della legge di guerra 8.7.1938, n. 1415.

nire che la quota assegnata a ciascuno di essi sia uguale o disuguale (cfr., per queste varie ipotesi, la formula 15, supponendo, come per i successivi esempi, che il testamento sia olografo; sono state sempre omesse, per brevità, le altre disposizioni di ultima volontà che possono ricorrere accanto alle disposizioni esposte e di cui sono state proposte le formule).

Ai sensi dell'**art. 462 c.c., ult. co.**, possono ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti. In questo caso, l'istituzione di erede seguirà lo schema della formula 16.

Il testatore può nominare erede un minore privando i genitori esercenti la potestà o uno di essi dell'usufrutto legale (**art. 324 c.c., 2° co., n. 3**)²³ (v. formula 17).

Il testatore può subordinare a condizione sospensiva o risolutiva l'istituzione di erede (**art. 633 c.c.**) (**Cass. civ., sez. II, 11.1.1986, n. 102; Cass. civ., sez. II, 2.1.1997, n. 1**) (v. formula 18).

L'istituzione di erede può essere fatta dal testatore con sostituzione ordinaria del chiamato alla successione (**art. 688 c.c.**) (**Cass. civ., 11.7.1980, n. 4443**) (v. formula 19).

L'istituzione di erede può anche essere fatta, ai sensi dell'**art. 692 c.c.**, e nei limiti assai ristretti di tale norma, con sostituzione fedecommissaria del chiamato alla successione (v. formula 20).

Ai sensi degli **artt. 348 e 355 c.c.**, il genitore testatore può nominare il tutore ed il protutore a quelli fra i suoi eredi che fossero pur sempre in età minore²⁴ (v. formula 21).

Parimenti, ai sensi dell'**art. 356 c.c.**, il testatore può nominare al suo erede minore un curatore per l'amministrazione delle sostanze che gli trasmette, sebbene il minore stesso sia sotto la potestà dei genitori (v. formula 22).

Il testatore - per citare ancora un esempio - può nominare un esecutore testamentario, ai sensi dell'**art. 700 c.c.** (**Cass. civ., sez. II, 27.1.1995, n. 995**) (v. formula 23).

B) Trattandosi di legati, ricordiamo che gli stessi possono riflettere la proprietà di una cosa (immobile o mobile) o altro diritto appartenente al testatore (**art. 649 c.c.**) (v. formule 24-27).

²³ Si ricordi tuttavia che la condizione non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima (art. 324 c.c.).

²⁴ Il notaio che proceda alla pubblicazione di un testamento concernente la designazione di un tutore o di un protutore deve darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni (art. 345 c.c.).

Il legato può essere alternativo (**art. 665 c.c.**): in tal caso, la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o ad un terzo (v. formula 28).

Il legato può essere a termine certo oppure a termine incerto (v. formula 29).

Il legato può avere ad oggetto una universalità, e cioè abbracciare una determinata categoria di cose mobili (v. formula 30).

Il legato può, allo stesso modo dell'istituzione di erede, essere fatto con onere e con sostituzione (**art. 691 c.c.**) (v. formula 31).

Gli esempi potrebbero continuare ancora a lungo: si pensi alle varie ipotesi considerate dalla legge (legato di cosa dell'onerato o di un terzo, o di cosa solo in parte del testatore, o di cosa genericamente determinata, o di cosa non esistente nell'asse, o di cosa da prendersi da certo luogo, o di cosa dello stesso legatario, o da lui acquistata, al legato di credito o di liberazione da debito, al legato a favore del creditore, al legato di alimenti, e così via). Ma riteniamo che gli esempi già dati, sia per quanto concerne l'istituzione di erede sia per quanto riguarda i legati, siano sufficienti, e che il lettore sia in grado di formarsi un concetto abbastanza pratico e preciso della materia, e possa così supplire, da solo, alle formule che mancano.

14. Gli esecutori testamentari

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari (**Cass. civ., sez. II, 27.4.1993, n. 4930**) e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione: può anche autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio (**art. 700 c.c.**). L'esecutore testamentario (che deve essere, ai sensi dell'art. 701 c.c., pienamente capace di obbligarsi) è tenuto ad accettare la nomina o a rinunziarvi con dichiarazione fatta nella cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e annotata nel registro delle successioni (**art. 702 c.c.**). Egli ha il possesso, *ope legis*, dei beni che fanno parte della massa ereditaria: tale possesso ha la durata limitata ad un anno, salva la proroga massima di un altro anno (**art. 703 c.c.**). È tenuto, fra l'altro, a far apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, ed in questo caso deve far redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza o dopo aver invitato i chiamati all'eredità o i loro rappresentanti (**art. 705 c.c.**). Ha l'obbligo, infine, di rendere il conto della sua amministrazione al termine della stessa, ed anche spirato l'anno dalla morte del testatore, quando la gestione si prolunghi oltre l'anno (**art. 709 c.c.**) (**Cass.**

civ., 16.4.1984, n. 2455). Può essere esonerato dal suo ufficio, quando incorra in gravi responsabilità (**art. 710 c.c.**).

Per quanto concerne la procedura dell'apposizione dei sigilli e del rendimento dei conti, rinviamo il lettore, trattandosi appunto di disposizioni di carattere processuale, ai formulari relativi al codice di procedura civile (v., ad ogni modo, art. 263 c.c., artt. 752 ss. c.c., art. 769 c.p.c.).

Per la formula di accettazione o di rinuncia dell'esecutore testamentario, mediante dichiarazione resa al cancelliere del Tribunale, all'incarico a lui conferito dal testatore, si vedano le formule 32 e 33.

15. Quota riservata ai legittimari

Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima (**art. 554 c.c.**) (**Cass. civ., S.U., 25.10.2004, n. 20644**) (v. formula 34). Così pure le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento (**art. 555 c.c.**).

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747-750 c.c., e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre (**art. 556 c.c.**) (**Cass. civ., sez. II, 1.12.1993, n. 11873**).

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Essi non possono rinunciare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario (**art. 557 c.c.**).

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari. Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari (**art. 558 c.c.**). Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori (**art. 559 c.c.**).

Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari. Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario (**art. 560 c.c.**)

Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvì gli effetti del possesso di buona fede. Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro. Salvo il disposto del n. 8) dell'art. 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'art. 561, 1° co., è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione (**art. 563 c.c.**, così come modificata dalla l. 14.5.2005, n. 80 e poi dall'art. 3, l. 28.12.2005, n. 263).

Infine, l'**art. 564 c.c.** detta le condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione: il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunciato all'eredità. Tale disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto. In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche impugnare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente. La di-

spensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. Ogni cosa che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV del libro secondo del codice civile, è esente da collazione, è pure esente da imputazione).



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AZZARITI G., *Successione testamentaria*, in *Novissimo dig.*, XVIII, Torino, 1971; BASINI G. F., “Lasciti” di beni determinati, ed istituzione di erede “ex re certa”, in *Fam. Pers. Succ.*, 2007, 3, 243; BERGAMO E., *La copia di una copia di un testamento olografo (nota a Cass., sez. II, 4 dicembre 1998 n. 12290)*, in *Giur. it.*, 1999, 2035; BIANCA M., *Le successioni testamentarie*, Torino, 1983; BIGLIAZZI GERI L., *Delle successioni testamentarie*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, *Libro II: Delle successioni*, artt. 587-600, Bologna-Roma, 1993; BONILINI G., *Testamento*, in *Digesto/civ.*, XIX, Torino, 1999; COPPOLA F., *Interpretazione del testamento*, in *Arch. civ.*, 2004, 149; CUTILLO F. T., *Il testamento internazionale*, in *Rass. dir. civ.*, 1997, 481; DOGLIOTTI M., *Successioni testamentarie*, in *Digesto/civ.*, XIX, Torino, 1999; LOI M. L., *Le successioni testamentarie (artt. 587-623 c.c.)*, III, Torino, 1992; MADEO F., *La scheda olografa senza sottoscrizione va considerata come semplice minuta*, in *Guida dir.*, 2004, 7, 50; MORELLO DI GIOVANNI D., *Il formalismo della data nel testamento olografo (nota a App. Genova 4 marzo 1999)*, in *Vita notar.*, 2001, 98; PRATO M., *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, in *Il Notaro*, 2004, 116; QUARAGNOLO M., *Pluralità di testamenti, revoca per incompatibilità e interpretazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, 1, 913; RUSCELLO F., *Forma del testamento olografo e incompletezza della data tra “formalismo assoluto” e “formalismo relativo”*, in *Vita notar.*, 1998, 1395; SALVADOR G., *La decorrenza della prescrizione nell’azione di riduzione (nota a Cass., sez. unite civ., 25 ottobre 2004, n. 20644, P.N. c. P.L. e altri)*, in *Notariato*, 2005, 14; TAMBURRINO G., *Testamento (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, 459.



GIURISPRUDENZA

§ Il testamento olografo

Cass. civ., sez. II, 23.6.2005, n. 13487, in *Vita notar.*, 2005, 982

In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 c.c. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento; d’altra parte, nel caso in cui sia accertata la non autenticità della sottoscrizione apposta al testamento, non può trovare applicazione l’art. 590 c.c. che, nel consentirne la conferma o l’esecuzione da parte degli eredi, presuppone l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, pur essendo affetta da nullità, sia comunque frutto della volontà del “de cuius”.

Cass. civ., sez. II, 7.7.2004, n. 12458, in *Guida dir.*, 2004, 35, 55

Ove il testatore, a causa del suo stato di salute o per carenza di istruzione, rediga il testamento olografo con l'aiuto di altra persona che gli guida la mano, e che, pertanto, indubbiamente collabora alla materiale compilazione del documento, quanto meno sorreggendo la penna e contribuendo alla formulazione delle lettere, la circostanza comporta la mancanza dell'autografia, elemento indispensabile per la validità del testamento olografo, nel quale si richiede che data, testo dell'atto e sottoscrizione provengano esclusivamente dal testatore a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore.

Cass. civ., sez. II, 1.12.2000, n. 15379, in *Mass. Giur. it.*, 2000

Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo, requisito richiesto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute per l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio, senza ripensamento alcuno dopo averlo redatto - anche in tempi diversi - non sono ovviabili da firme apposte dal testatore, unitamente alle parole "mio testamento", su una busta contenente la scheda testamentaria, fermata con punti metallici, perché tali elementi non sono sufficienti a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello della busta, attendendo invece dette firme soltanto l'esistenza all'interno di essa di un testamento, valido o invalido che sia.

§ Pubblicazione del testamento olografo

Cass. civ., sez. II, 24.2.2004, n. 3636, in *Gius.*, 2004, 2727

Tenuto conto che la pubblicazione del testamento olografo, seppure non è configurabile come un requisito di validità o di efficacia, è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione, colui il quale - avendo interesse a fare valere le disposizioni testamentarie - si trovi nell'impossibilità di produrne l'originale, deve formulare una domanda di accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, fornendo la prova che l'irreperibilità del documento non sia espressione e conseguenza della volontà di revoca dell'atto da parte del testatore che, ai sensi dell'art. 684 c.c., si presume in caso di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento. Ne consegue che, in assenza di siffatta prova, l'eventuale mancato disconoscimento della copia dell'originale prodotta in giudizio è irrilevante, posto che non sarebbe idoneo ad escludere la possibilità che il testatore, allo scopo di revocare il testamento, abbia distrutto l'originale dopo averlo fotocopiato.

§ Le forme del testamento ordinario. Il testamento per atto di notaio. In particolare: il testamento pubblico

Cass. civ., sez. II, 9.12.1997, n. 12437, in *Giust. civ.*, 1997, I, 2979

Posto che il cieco deve ritenersi capace di sottoscrivere gli atti (tra cui il testamento pubblico), nel caso in cui egli dichiari al notaio un impedimento a sottoscrivere il testamento il giudice deve accertare la sussistenza dell'impedimento, ai fini della validità del testa-

mento (nel caso deciso, il giudice del merito ha disatteso la documentazione esibita al processo, concernente atti sottoscritti in vita dal testatore).

Cass. civ., sez. II, 6.11.1996, n. 9674, in *Mass. Giur. it.*, 1996

Nel testamento pubblico quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante una causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto (la quale può essere costituita da qualsiasi impedimento fisico anche temporaneo e quindi anche da una difficoltà di grafia derivante dall'estrema debolezza in cui il testatore si trovi o dalla sua età avanzata) il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e quindi la nullità del testamento ai sensi dell'art. 606 comma 1 c.c. Peraltro, non essendo prevista una forma particolare o termini tassativi per la dichiarazione della parte o per la menzione che il notaio deve farne, spetta al giudice di merito stabilire (con apprezzamento incensurabile se adeguatamente motivato) se il contenuto della dichiarazione, in relazione all'oggetto e alla portata della stessa, come indicati dalla legge, soddisfi obiettivamente l'esigenza da questa contemplata. (Nella specie il giudice del merito - con sentenza confermata dalla S.C. - in un caso in cui la testatrice aveva dichiarato di non poter sottoscrivere perchè analfabeta, aveva ritenuto tale dichiarazione perfettamente conforme alla situazione determinatasi al momento della sottoscrizione, non rilevando in contrario che la dichiarante, sostanzialmente analfabeta, fosse generalmente in grado di vergare seppur con difficoltà la propria firma, giacchè risultava provato che per lo stato emotivo in cui essa si trovava in quel momento era venuta temporaneamente meno anche tale ridotta capacità).

Cass. civ., sez. II, 8.2.2005, n. 2557, in *Guida dir.*, 2005, 9, 81

L'azione di annullamento di un testamento pubblico rientra tra le cause ereditarie previste dall'art. 22 c.p.c. atteso che con tale impugnazione la parte intende far valere la validità di un testamento preesistente e, quindi, la sua qualità di erede. In senso contrario non vale osservare che l'azione diretta a conseguire la nullità del testamento può essere proposta da chiunque abbia un interesse meritevole di tutela e a prescindere dalla qualità di erede dell'attore, perchè, in tema di competenza territoriale, ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'art. 22 c.p.c., che demanda alla competenza del giudice del luogo dell'apertura della successione qualunque altra causa tra i coeredi, fino alla divisione, deve intendersi per causa tra coeredi quella che, non solo si riferisca ai beni caduti in successione, ma comprenda, altresì, ogni controversia comunque attinente alla qualità di erede.

§ Revocazione delle disposizioni testamentarie

Cass. civ., 14.2.1980, n. 1112, in *Vita notar.*, 1981, 363

La nullità del testamento pubblico, dipendente da motivi formali a questo esclusivi, non travolge la revoca espressa di un precedente testamento, contenuta nello stesso atto notarile, solo quando la revoca ed il nuovo testamento, nonostante l'unicità dell'atto, costituiscono due distinti negozi e non anche quando revoca e nuovo testamento siano così intimamente connessi da costituire la prima una semplice clausola del secondo; l'accertamento del giudice di merito, il quale negando l'esistenza di due negozi distinti, ritenga, invece, che il testatore abbia inteso revocare le precedenti disposizioni testamentarie solo ed in quanto sostituiva ad esse delle disposizioni testamentarie nuove, si

risolve in una valutazione di fatto, come tutte quelle inerenti all'interpretazione di contratti o di negozi giuridici.

Cass. civ., sez. II, 3.5.1997, n. 3875, in *Riv. notar.*, 1998, 338

Ove la revoca del testamento sia inserita in un testamento posteriore contenente anche disposizioni attributive, non è sufficiente la successiva generica revoca di quest'ultimo perché possa ritenersi revocata anche la revoca in esso contenuta, essendo dubbio, in tal caso, se l'intenzione del revocante sia stata quella di rimanere intestato oppure quella di far rivivere le primitive disposizioni. Costituisce, dunque, una "quaestio voluntatis" - da risolversi, però, attraverso una rigorosa interpretazione delle espressioni usate nell'atto, senza il sussidio di elementi estrinseci - accertare se la dichiarazione di revoca del testamento investa espressamente, o meno, anche la clausola revocatoria in esso racchiusa, con l'avvertimento che, nel dubbio, deve propendersi per la soluzione negativa e ritenersi inapplicabile il disposto dell'art. 681 c.c.

Cass. civ., sez. II, 24.2.2004, n. 3636, in *Guida dir.*, 2004, 11, 58

L'irreperibilità del testamento olografo originale, all'apertura della successione, legittima la presunzione che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, secondo il disposto dell'articolo 684 del codice civile. Potendo infatti il testamento olografo essere revocato dal testatore anche mediante distruzione, lacerazione o cancellazione, il solo fatto del suo mancato rinvenimento in originale basta a legittimare la suddetta presunzione. Questa può essere vinta o con la prova che esso esisteva all'apertura della successione - e che quindi la sua irreperibilità non possa farsi risalire al testatore - oppure che il de cuius, benché supposto autore materiale della distruzione, non fosse animato da volontà di revoca.

§ Le forme del testamento ordinario. Il testamento per atto di notaio. In particolare: il testamento segreto

T. Lucca, 11.4.1990, in *Giust. civ.*, 1990, I, 1877

Nella redazione di testamento pubblico la falsa dichiarazione di analfabetismo a giustificazione del diniego di sottoscrizione da parte del testatore, resa al notaio che la registra nell'atto, rende nullo il testamento ai sensi dell'art. 606 c.c.

T. Cagliari, 10.6.1996, in *Riv. giur. sarda*, 1997, 151

In base alle norme degli artt. 602 e 606 c.c., l'incompleta indicazione della data (nella fattispecie mancava l'anno) comporta l'annullabilità del testamento olografo.

§ Testamenti speciali. In particolare: malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

T. Salerno, sez. II, 1.3.2004, in *Arch. civ.*, 2004, 628

In materia di successioni mortis causa, l'art. 609 c.c. nel prevedere la possibilità di redigere un testamento in forma speciale solo quando il testatore non possa avvalersi di almeno una delle previste forme ordinarie, attribuisce alle particolari situazioni dallo stesso previste, natura di tassatività. (Nella specie, accertato che la malattia del de cuius, pur gravissima, non era da considerarsi contagiosa, il tribunale non ha ritenuto che le condi-

zioni di ordinario ricovero in ospedale impedissero la redazione dell'atto in una delle due forme ordinarie).

§ Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare. Casi pratici

Cass. civ., 16.11.1985, n. 5625, in *Mass. Giur. it.*, 1985

Ai sensi del 2° comma dell'art. 588 c.c. l'assegnazione di beni determinati (institutio ex re certa) può essere interpretata come disposizione a titolo universale qualora risulti che il testatore, pur avendo indicato beni determinati, abbia in effetti inteso assegnare questi come quota del patrimonio ereditario; a tal fine l'indagine, di carattere obiettivo circa il contenuto dell'atto, nel senso dell'attribuzione della universalità dei beni o di una quota aritmetica di essi oppure dell'attribuzione di un bene o di un complesso di beni determinati, e di carattere soggettivo sulla intenzione del testatore, deve essere più completa e penetrante di quella necessaria quando invece il testatore detta le disposizioni con riferimento alla quantità indeterminata dei suoi beni.

Cass. civ., sez. II, 18.1.2007, n. 1066, in *Mass. Giur. it.*, 2007

In tema di interpretazione del testamento, l'“institutio ex re certa” configura, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., una successione a titolo universale nel patrimonio del “de cuius” qualora il testatore, nell'attribuire determinati beni, abbia fatto riferimento alla quota di legittima spettante all'istituto, avendo in tal modo inteso considerare i beni come una frazione rappresentativa dell'intero patrimonio ereditario.

Cass. civ., sez. II, 11.1.1986, n. 102, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, 1484

Deve ritenersi valida la condizione apposta alla devoluzione testamentaria dei propri beni da parte di una sorella a favore del fratello, per il caso in cui questi si fosse deciso a sposare una signorina appartenente alla loro classe sociale.

Cass. civ., sez. II, 2.1.1997, n. 1, in *Giust. civ.*, 1997, I, 1321

È valida la disposizione testamentaria sottoposta alla condizione risolutiva, limitatamente alla parte disponibile, di non impugnare il testamento o una certa disposizione testamentaria.

Cass. civ., 11.7.1980, n. 4443, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, 1874

Nell'ipotesi in cui il testatore stabilisca che l'erede istituito, nel caso in cui non dovesse avere mai figli, dovrà devolvere i beni ereditati ad un'istituenda fondazione di beneficenza e che, non sorgendo detta fondazione, l'eredità dovrà passare ad altri eredi, occorre procedere ad un attento esame della volontà del testatore onde accertare se l'inadempimento dell'onere apposto alla istituzione di erede debba comportare o meno la risoluzione della stessa, tenuto conto del fatto che per accertare il mancato avveramento della condizione (si sine liberis decesserit) e l'inadempimento del modus (istituzione della fondazione di beneficenza) si deve attendere la morte dell'erede istituito; solo in tal caso infatti può ritenersi che la disposizione testamentaria configuri una ipotesi di sostituzione ordinaria, consentita dall'ordinamento per l'ipotesi in cui il chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità, mentre, in caso contrario, si verifica un'ipotesi di sostituzione fedecommissaria vietata dall'art. 692 c.c.

Cass. civ., sez. II, 27.1.1995, n. 995, in *Mass. Giur. it.*, 1995

L'esecutore testamentario non acquista il possesso dei beni ereditari ipso iure con l'accettazione dell'incarico, dovendo richiederlo all'erede. Ove, pertanto, egli non sia in grado di entrare nel possesso dei beni ereditari - avvenga ciò per rifiuto dell'erede di procedere alla consegna dei beni stessi o per altre contestazioni dallo stesso sollevate - non può porsi a carico dell'esecutore l'impossibilità, dovuta a fatto a lui non imputabile, di esercitare le sue funzioni ed in tal caso il termine di un anno dalla dichiarazione di accettazione, previsto dall'art. 703 c.c., non potrà cominciare a decorrere se non dal momento in cui sarà cessata la causa dell'impedimento.

§ Gli esecutori testamentari

Cass. civ., sez. II, 27.4.1993, n. 4930, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 2252

La qualità di esecutore testamentario si acquista con la accettazione del designato espresa nelle forme previste dal codice civile a pena di nullità, e cioè con dichiarazione resa nella cancelleria della pretura ed annotata nel registro delle successioni.

Cass. civ., 16.4.1984, n. 2455, in *Mass. Giur. it.*, 1984

A norma dell'art. 709 c.c., l'esecutore testamentario è tenuto al rendiconto, quando la gestione si protrae oltre l'anno dalla morte del testatore, indipendentemente dal compimento dell'anno di effettiva gestione.

§ Quota riservata ai legittimari

Cass. civ., S.U., 25.10.2004, n. 20644, in *Foro it.*, 2005, 1, 1782

Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima (nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva fatto decorrere tale termine dalla data di pubblicazione del testamento olografo).

Cass. civ., sez. II, 1.12.1993, n. 11873, in *Mass. Giur. it.*, 1993

Per accettare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum al netto e del valore del donatum ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.).

TITOLO QUARTO
Della divisione

SCIoglimento DELLA COMUNIONE EREDITARIA

INDICE FORMULE: 1. Scrittura privata di divisione ereditaria - 2. Atto pubblico di divisione ereditaria
- 3. Atto di citazione per rescissione di divisione ereditaria.

1. Scrittura privata di divisione ereditaria

*Scrittura privata di divisione ereditaria fra i signori e, fratelli, figli
del fu*

I signori e, fratelli, figli del fu

Premesso che in data decedeva in questa città, senza lasciare testamento,
il signor, lasciando a succedergli, per legge, i suoi due figli e
.....;

Che l'eredità morendo dismessa dal signor è costituita da un potere in ter-
ritorio di, di ettari ed are, come risulta dal certificato cata-
stale in data, nonché da numerosi crediti e dai mobili che arredano l'alloggio
in vita dallo stesso occupato;

Intendendo procedere alla divisione delle sostanze paterne sopra indicate, hanno di-
chiarato e stipulato quanto segue:

1° Lo stato attivo e passivo dell'eredità, oggetto della presente divisione, è il seguente:

Attivo

a) Corpo di cascina in territorio di con fabbricato civile e rustico, di ettari
..... ed are, identificato a catasto (*inserire le menzioni urbani-
stiche*), del valore approssimativo di euro

b) Credito verso il signor, quale risulta dall'atto pubblico in data
di euro

c) Effetti mobili arredanti l'alloggio già occupato dal defunto signor del valore complessivo approssimativo di euro

Passivo

a) Debito verso il signor quale risultante dalla scrittura privata in data registrata a il al n., vol., dell'importo di euro

b) Altro debito verso il signor, quale risultante dall'atto pubblico in data, dell'importo di euro

Complessivamente, pertanto, l'attivo risulta ammontare a euro ed il passivo a euro: di conseguenza, l'attivo netto da dividersi rimane stabilito in euro

2° È esclusa dalla divisione la villetta in territorio di composta di fabbricato civile e di terreni annessi, della superficie di are, essendo la stessa stata donata al convivente dal padre suo con atto pubblico in data e con esplicita dispensa dalla collazione.

3° Al convivente signor si assegna in divisione il corpo di casa di cui al n. 1 dell'attivo ereditario, del valore dichiarato di euro, con obbligo allo stesso signor di far fronte al pagamento dei due debiti rispettivamente di euro e di euro verso i signori e con gli interessi fino al giorno della scadenza dei debiti stessi.

4° Al signor si assegna il credito di euro verso il signor segnato al n. 2 dell'attivo ereditario.

5° Al signor vengono pure assegnati gli effetti mobili di cui al n. 3 dell'attivo ereditario, del valore dichiarato di euro, e lo stesso signor si obbliga a pagare la metà di questa somma, e cioè euro, al proprio fratello entro un anno da oggi, e di corrispondergli, fino alla scadenza, l'interesse nella misura del %.

6° La divisione ha effetto a partire da oggi, e pertanto da oggi cominciano pure a decorrere, a profitto e a carico di ciascun convivente, i frutti e gli oneri che si riferiscono ai beni rispettivamente assegnati.

7° Le parti dichiarano di avere a proprie mani i documenti relativi ai beni rispettivamente e come sopra a loro assegnati.

8° Le spese della presente scrittura, e quelle della sua registrazione e trascrizione, sono a carico dei conviventi in uguale misura.

Data

*Firme dei conviventi*¹

2. Atto pubblico di divisione ereditaria

Divisione di immobili in

REPUBBLICA ITALIANA

Il

In, nel mio studio, in via

Davanti a me dottor, notaio in, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di,

sono presenti i signori

....., nato a il giorno, residente a codice fiscale.....;

....., nato a il giorno, residente a codice fiscale.....;

....., nata a il giorno, residente a codice fiscale.....;

....., nata a il giorno, residente a codice fiscale.....

I componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di rogare quest'atto e, ai fini delle disposizioni di legge sul regime patrimoniale della famiglia, preliminarmente dichiarano di trovarsi:

- i signori in regime di comunione legale dei beni con le rispettive mogli, al quale regime sono però estranee le quote di comproprietà loro spettanti sugli immobili in oggetto stante la provenienza ereditaria sotto citata;

- la signora in stato civile libero.

Premettono

inoltre i componenti di essere proprietari in comunione per quote di un terzo ciascuno dei sotto descritti immobili: ciò in virtù di successione a causa di morte della madre, signora, deceduta senza testamento a il (dichiarazione di successione registrata all'Agenzia delle Entrate di al numero volume).

E precisamente:

¹ Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, ai fini della trascrizione (art. 2657 c.c.).

A)

in Comune di

(descrizione immobile)

Detta unità immobiliare è censita come segue in Catasto fabbricati al nome dei contraenti:

foglio particella subalterno

B)

in Comune di

apezzamento di terreno agricolo sulla superficie catastale di metri quadrati, censito come segue in Catasto Terreni al nome dei contraenti:

foglio particella

Coerenti:

C)

in Comune di

apezzamento di terreno agricolo sulla superficie catastale di metri quadrati, censito come segue in Catasto Terreni al nome dei contraenti:

foglio particella

Coerenti:

Ciò premesso,

quale parte integrante di quest'atto, i signori, intendono procedere alla divisione contrattuale degli immobili sopra descritti, dichiarano di avere di comune accordo formato i seguenti lotti, che così vicendevolmente a tale titolo si assegnano e rispettivamente accettano:

Lotto Primo

attribuito al signor e formato dall'immobile in Comune di, meglio identificato alla lettera della premessa, la cui descrizione deve intendersi qui integralmente riprodotta.

Lotto Secondo

attribuito al signor e formato dall'immobile in Comune di, meglio identificato alla lettera della premessa, la cui descrizione deve intendersi qui integralmente riprodotta.

Lotto Terzo

attribuito alla signora e formato dall'immobile in Comune di,

meglio identificato alla lettera della premessa, la cui descrizione deve intendersi qui integralmente riprodotta.

Disposizioni accessorie

1°) Nelle assegnazioni sono comprese le accessioni, pertinenze e servitù inerenti agli immobili in oggetto, nonché, per quanto riguarda l'autorimessa in, la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dello stabile di cui essa fa parte, quota cui corrisponde l'onere di concorso alle spese condominiali, sotto l'osservanza, sempre in ordine all'autorimessa, delle clausole portate dalla regolamentazione e dal regolamento di condominio depositati con atto a rogito del notaio, repertorio n., debitamente registrato.

2°) I condividenti si danno reciprocamente atto che gli immobili in oggetto sono di loro proprietà e disponibilità, liberi da oneri, vincoli (salvi quelli previsti dai vigenti strumenti urbanistici), trascrizioni in pregiudizio e iscrizioni, prestandosi vicendevolmente tutte le garanzie di legge.

Si dà atto che la data di aggiornamento delle visure effettuate nel ventennio sulle note conservate presso la competente circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare è quella del

3°) Gli stessi condividenti dichiarano e garantiscono che per la costruzione dell'edificio comprendente l'autorimessa in, venne rilasciata dal Sindaco di detto Comune licenza edilizia n. in data e che lo stesso venne dichiarato agibile in data

4°) Gli effetti della presente divisione sono immediati.

5°) I condividenti attribuiscono alla massa oggetto della divisione il valore di euro ed a ciascuno dei tre lotti l'ugual valore di euro

Valori corrispondenti alle rispettive quote di diritto, per cui i condividenti riconoscono che dalla divisione non deriva a loro favore o carico alcun conguaglio e si rilasciano reciproca quietanza di saldo, con promessa di nulla più pretendere a tale titolo, con dichiarazione di ritenersi tacitati e soddisfatti di ogni ragione loro spettante in base al precedente stato di comunione e con rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale.

Quest'atto, in parte dattiloscritto e in parte manoscritto da una persona di mia fiducia e da me Notaio su n. pagine, viene da me letto ai comparenti, che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

In originale firmati

.....

.....

.....

Notaio

Luogo, Data

3. Atto di citazione per rescissione di divisione ereditaria

TRIBUNALE DI

Atto di citazione per rescissione di divisione ereditaria

Il sottoscritto av., quale rappresentante in giudizio, per delega in data in calce alla presente citazione, del signor nato, residente in ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in, via, espone:

Con scrittura privata in data, regolarmente registrata a il al n., l'istante effettuò, con il proprio fratello, la divisione delle sostanze morendo dismesse dal comune loro padre, deceduto in il giorno senza lasciare testamento.

Con tale atto, venne al fratello dell'istante, signor, assegnato un corpo di cascina in territorio di, di ettari ed are, del valore dichiarato di euro e con obbligo allo stesso di pagare due debiti ereditari rispettivamente di euro e di euro verso i signori e ed all'istante invece venne assegnato un credito di euro verso il signor, quale risultante da atto pubblico in data, e vennero pure assegnati gli effetti mobili ereditari del valore complessivo di euro, ma con obbligo di pagare al fratello la metà di tale somma entro un anno dalla data della divisione.

Osserva tuttavia l'istante, e deduce espressamente a prova per consulenza tecnica, che il valore del corpo di cascina assegnato al fratello suo, e stabilito in euro, è di gran lunga inferiore a quello che realmente lo stabile aveva al momento della divisione, e che è quanto meno pari a euro, e cioè all'importo del prezzo di acquisto dello stabile, effettuato dal loro comune genitore con atto pubblico in data ricevuto, avuto presente che successivamente al predetto acquisto i terreni e i fabbricati in quella località ebbero a subire notevolissimi aumenti di prezzo.

Tutto ciò premesso, e poiché è chiaro che l'istante fu leso, nella divisione, oltre il quarto;

Poiché le richieste del fratello di versargli, in natura od anche in danaro, il supplemento necessario a riparare tal grave lesione hanno avuto esito negativo;

L'avvocato sottoscritto

cita

il signor (*nome e cognome*), residente in a comparire il giorno alle ore avanti al Tribunale di, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

Previa, in caso di necessità, consulenza tecnica diretta ad accertare il valore dei beni caduti nella successione di cui si tratta al momento della divisione stipulata fra l'istante ed il proprio fratello, dichiararsi la rescissione, per causa di lesione oltre il quarto, della divisione stessa.

Con la condanna alle spese e agli onorari di causa.
E per questo effetto

invita

il signor (*nome e cognome*) residente in a costituirsi in giudizio nelle forme dell'art. 166 c.p.c. e nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione sopraindicata ed a comparire a tale udienza dinanzi al giudice che verrà designato a norma dell'art. 168 *bis* c.p.c.;

avverte il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. ed inoltre che, in difetto di costituzione, si procederà in loro legittima declaranda contumacia.

Offre in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:

Scrittura privata di divisione, ecc.;

Atto pubblico in data ricevuto di compravendita della cascina, ecc., tra il padre delle parti e il signor

Data

Firma avvocato

Segue (se non rilasciata con atto notarile a parte) la *procura alle liti* in calce (ovvero a margine) all'atto di citazione e l'*atto di notificazione*.

RIFERIMENTI NORMATIVI

artt. 713 c.c. e ss.

COMMENTO

SOMMARIO: 1. Condizioni e forme della divisione - 2. Procedura - 3. Divisione fatta dal testatore - 4. Forma dell'atto di divisione - 5. Annullamento e rescissione di divisione - 6. Profili processuali.

1. Condizioni e forme della divisione

I coeredi possono sempre domandare la divisione (**art. 713 c.c.**) (**Cass. civ., sez. II, 4.6.1994, n. 5443**). Tuttavia in alcuni casi, stabiliti dalla legge, la divisione non può aver luogo: così, per esempio, per disposizione dello stesso testatore, fino a che non sia trascorso un anno dal compimento della maggiore età da parte del più giovane degli eredi, o non sia trascorso un certo periodo (non superiore ai cinque anni) dalla morte del testatore medesimo; o quando convivente sia un concepito, sia pendente un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale del chiamato a succedere (**art. 715 c.c.**). In altri casi, invece, la divisione può essere sospesa, da parte dell'autorità giudiziaria, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare grave pregiudizio al patrimonio ereditario (**art. 717 c.c.**).

La divisione può essere amichevole o giudiziaria: in entrambi i casi essa è soggetta a determinate regole, le quali, peraltro, possono normalmente essere derogate nella divisione amichevole. A questa, quando vi sia il consenso di tutti i coeredi sulla divisione, può essere delegato un notaio, scelto dal Tribunale del luogo dell'aperta successione con decreto, quando il disaccordo delle parti verta unicamente sulla sua nomina (**art. 730 c.c.**).

2. Procedura

Esaminiamo brevemente le norme fondamentali che regolano la divisione ereditaria.

Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili (**art. 718 c.c.**) (**Cass. civ., sez. II, 22.6.1995, n. 7083; Cass. civ., sez. II, 24.10.2006, n. 22833**).

La divisione vera e propria è, di regola, preceduta da alcune operazioni preliminari: essenzialmente, dalla vendita di beni per il pagamento dei debiti ereditari (**artt. 719 c.c. ss.**) e dal rendiconto, che, ai sensi e con le modalità dell'art. 263 c.p.c., i condividenti sono tenuti a dare l'uno in rapporto agli altri (**art. 723 c.c.**).

Esaurite tali operazioni preliminari, si inizia la divisione vera e propria, con la formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e con la determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli e rimborsi che si devono tra loro i condividenti (**art. 723 c.c.**).

Nella determinazione della massa dividenda, i coeredi tenuti a collazione (**artt. 737 c.c. ss.**) devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, eccettuato il caso di dispensa dalla collazione effettuata dal donante o dal testatore: la collazione può avvenire, a scelta dell'obbligato, e quando si tratti di beni immobili, o in natura o mediante imputazione del valore dell'immobile alla propria porzione; deve, invece, avvenire mediante imputazione quando si tratti di beni mobili (**artt. 746, 750 c.c.**) (**Cass. civ., sez. II, 15.1.2003, n. 502; Cass. civ., sez. II, 1.2.1995, n. 1159; T. Napoli, 2.2.2000; Cass. civ., sez. II, 18.7.2005, n. 15131**).

I coeredi, sempre ai sensi dell'**art. 724 c.c.** che stabilisce l'obbligo del conferimento di quanto ad essi donato, sono pure tenuti alla collazione dei debiti, e cioè all'imputazione, alla loro quota, delle somme di cui essi erano debitori verso il defunto e di quelle di cui sono debitori verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

All'obbligo di imputazione corrisponde, necessariamente, e nella stessa proporzione, il prelevamento dalla massa ereditaria da parte degli altri coeredi (**art. 725 c.c.**).

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa (**Cass. civ., sez. II, 24.7.2000, n. 9659**): e successivamente alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote (**art. 726 c.c.**), avendo cura, da un lato, di evitare il frazionamento di collezioni e biblioteche di importanza storica, e, dall'altro, di assicurare a tutti i condividenti l'attribuzione di mobili, immobili e crediti in proporzione alle quote rispettive (**art. 727 c.c.**), ricorrendo soltanto in caso di necessità ai conguagli in danaro (**art. 728 c.c.**).

Ultima fase delle operazioni divisionali è l'assegnazione (mediante estrazione a sorte) delle porzioni uguali e l'attribuzione delle porzioni disuguali (**art. 729 c.c.**) (**Cass. civ., sez. II, 5.8.2005, n. 16493**): esaurita tale fase, la divisione è perfetta.

3. Divisione fatta dal testatore

Queste, a grandi linee, le norme principali che regolano la divisione: relative, come si è detto, tanto alla divisione amichevole quanto alla divisione giudiziaria. Ricordiamo ancora, tuttavia, che, soppresso nel vigente codice l'istituto della *divisio inter liberos*, a cura dell'*ascendente*, per *atto fra vivi*, il codice civile prevede, oltre alla divisione amichevole successiva alla morte del *de cuius* ed alla divisione giudiziaria (parimenti successiva), anche la divisione fatta dal testatore (e non soltanto dall'*ascendente*) con lo stesso testamento, riconoscendo, nell'art. 734 c.c., al testatore la facoltà di dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile. In tale divisione, fatta dal testatore, è necessario che siano dallo stesso chiamati tutti i coeredi e i legittimari: non è invece necessario che siano compresi tutti i beni lasciati al momento della morte, poiché i beni non compresi nella divisione si intendono attribuiti agli eredi, salva una diversa volontà del testatore, conformemente alla legge (**art. 734 c.c., 2° co.**) (**Cass. civ., 18.11.1981, n. 6110**).

4. Forma dell'atto di divisione

Ai sensi dell'**art. 1350 c.c.**, n. 11, devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari: e, sempre che abbiano per oggetto beni immobili, gli atti di divisione devono pure essere trascritti (**art. 2646 c.c.**) (**Cass. civ., sez. II, 25.1.2000, n. 821**).

Supponendo che abbia per oggetto anche beni immobili e sia stipulato per scrittura privata, l'atto di divisione (**art. 713 c.c.**) può essere redatto secondo la formula 1 (tale formula presuppone, com'è evidente, che i condi-

videnti abbiano proceduto, d'accordo, all'attribuzione delle porzioni e non alla loro assegnazione per estrazione a sorte: ma può avvenire invece che le parti intendano procedere alla formazione e successivamente all'estrazione dei lotti, e così pure, in genere, può avvenire che la situazione della comunione ereditaria, alla quale gli eredi vogliono porre fine con la divisione, non sia così semplice ed elementare come quella sopra prospettata. In questi casi, naturalmente, la formula già proposta dovrà essere modificata: riteniamo, tuttavia, che non occorra indugiare oltre sulle varie modificazioni alle quali potrebbe andare soggetta la formula stessa, e che quanto abbiamo detto sia sufficiente a dimostrare al lettore in qual modo, secondo le varie ipotesi, l'atto di divisione amichevole fra i coeredi possa essere formulato).

Per un'ipotesi di divisione, avente ad oggetto beni immobili ed effettuata con atto pubblico, si veda la formula 2.

5. Annullamento e rescissione di divisione

La divisione è annullabile quando è effetto di violenza o di dolo (**Cass. civ., sez. II, 11.2.1995, n. 1529**) e l'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto (**art. 761 c.c.**). La divisione, inoltre, può essere rescissa quando taluno dei coeredi provi di essere stato leso oltre il quarto. La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuni dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante. L'azione (v. formula dell'atto di citazione al n. 3) si prescrive in due anni dalla divisione (**art. 763 c.c.**).

L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari: ma non contro la transazione che ha posto fine alle questioni insorte a causa della divisione (**art. 764 c.c.**) (**Cass. civ., sez. II, 6.8.1997, n. 7219**), né contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi (**art. 765 c.c.**).

Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione (**art. 766 c.c.**): il coerede convenuto nel giudizio può troncare l'azione di rescissione versando, in danaro o in natura, il supplemento della porzione ereditaria all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati (**art. 767 c.c.**) (**Cass. civ., sez. II, 19.10.1998, n. 10333**).

6. Profili processuali

Accenniamo ancora, per quanto si tratti di argomento che interessa soprattutto nel suo profilo processuale, alla divisione ereditaria giudiziale:

rinviano, per maggiori particolari, al codice di procedura civile ed ai formulari relativi.

Le domande di divisione ereditaria² debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi³ e dei creditori opposenti, se vi sono (**art. 784 c.p.c.**) (**Cass. civ., sez. II, 26.4.1993, n. 4891**).

La domanda di divisione giudiziale di immobili deve essere trascritta (**art. 2646 c.c., 2° co.**)⁴.

Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore, che, in caso contrario, provvede eventualmente alla necessaria istruttoria e la causa verrà poi decisa con sentenza a norma dell'art. 187 c.p.c. (**art. 785 c.p.c.**).

Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale tuttavia, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione ad un notaio (**art. 786 c.p.c.**)⁵ (**Cass. civ., sez. II, 12.2.1988, n. 1520**).

Al termine delle operazioni divisionali, viene redatto (dal giudice istruttore, o, in caso di delega, dal notaio delegato), il progetto di divisione. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore che ha personalmente diretto le operazioni dichiara, con ordinanza non impugnabile, esecutivo il progetto, e dà le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti: altrimenti, rimette le parti, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., al collegio, che provvederà con sentenza (**art. 789 c.p.c.**) (**Cass. civ., sez. II, 30.7.2004, n. 14575**).

Quando alle operazioni sia stato delegato un notaio, il quale abbia provveduto a formare il progetto delle quote e dei lotti, il notaio stesso, se le parti non si accordano su di esso, trasmette il verbale relativo al giudice istruttore, il quale provvede o dirimendo le contestazioni e provocando l'accordo delle parti convocate avanti a sé (nel qual caso provvede con ordinanza), o, nell'ipotesi di persistente disaccordo, rimettendo le parti stesse

² O di scioglimento di qualsiasi altra comunione.

³ O condomini.

⁴ E deve pure essere trascritto, per gli effetti enunciati nell'art. 1113 c.c., l'atto di opposizione (art. 2646 c.c.). Dispone l'art. 1113 c.c. che i creditori e gli aventi causa da un condividente possono intervenire nella divisione già eseguita, quando abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa: ed aggiunge, nel suo 2° co., che, nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per dare adito all'impugnativa della divisione, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione, e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda. Aggiunge, infine, lo stesso art. 1113 c.c. (3° co.) che devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile, in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

⁵ Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle operazioni stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore, il quale provvede con ordinanza (art. 790 c.p.c.).

al collegio per la pronuncia della sentenza. Nel primo caso l'estrazione dei lotti avverrà in base ad ordinanza dell'istruttore; nel secondo, in base a sentenza (**art. 791 c.p.c.**)⁶.

Quanto abbiamo fin qui brevemente esposto, supponendo che, per la formazione della massa da dividersi e delle quote non sia necessaria l'opera di un tecnico il quale coadiuvi il giudice istruttore o il notaio da lui delegato a dirigere le operazioni divisionali, deve infine essere integrato dalla norma dell'**art. 194 disp. att. c.p.c.**, secondo la quale, quando appunto sia necessaria l'opera di un esperto, questi è nominato dal giudice istruttore, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati; il giudice istruttore stesso ne riceve il giuramento, ai sensi dell'**art. 193 c.p.c.**, senza possibilità di delegare il relativo atto al notaio che procede alle operazioni divisionali.

Per le formule degli atti che possono occorrere nella procedura di divisione giudiziale, rinviando il lettore ai formulari relativi al codice di rito.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BERGAMO E., *Appunti su estrazione a sorte ex art. 729 c.c. e derogabilità (nota Cass., sez. II civ., 15 luglio 2005 n. 15079)*, in *Giur. it.*, 2005, 2267; BONILINI G., *Divisione*, in *Digesto/civ.*, VI, Torino, 1990, 481; BURDESE A., *Comunione e divisione ereditaria*, in *Enc. giur.*, VII, Roma, 1988; BUSNELLI F. D., *Comunione ereditaria*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961; CASULLI V. R., *Divisione ereditaria*, in *Novissimo dig., App.* III, Torino, 1982, 58; FORCHIELLI P., *Della divisione*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, artt. 713-768, Bologna-Roma, 1978; MORELLI M. R., *La comunione e la divisione ereditaria*², Torino, 1998; PALAZZO A., *Comunione*, in *Digesto/civ.*, III, Torino, 1990, 158; SALOMONE B., *La divisione ereditaria*, Piacenza, 2003.

GIURISPRUDENZA

§ Condizioni e forme della divisione

Cass. civ., sez. II, 4.6.1994, n. 5443, in *Mass. Giur. it.*, 1994

La comunione ereditaria sorge fra coeredi e non tra semplici "chiamati all'eredità", così da presupporre l'accettazione espressa o tacita dell'eredità stessa da parte di ciascuno di coloro ai quali essa è devoluta. Conseguenze che, in difetto di tale atto, non verificandosi il subingresso del chiamato nella parte frazionaria dell'"universum ius" costituente l'asse

⁶ Dell'estrazione a sorte dei lotti, e della loro attribuzione, è redatto processo verbale, che deve essere approvato con provvedimento del giudice istruttore, o, in caso di contestazioni, con sentenza (art. 195 disp. att. c.p.c.).

ereditario, il chiamato medesimo non è legittimato all'esperimento di alcuna azione divisoria attinente alla quota solo potenzialmente spettantegli.

§ Procedura

Cass. civ., sez. II, 22.6.1995, n. 7083, in Mass. Giur. it., 1995

In tema di divisione giudiziale, l'art. 720 c.c., che disciplina l'ipotesi della non comoda divisibilità di immobili, costituisce una deroga al principio generale posto dall'art. 718 c.c., il quale attribuisce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti. Ne consegue che la non comoda divisibilità di un immobile può essere ritenuta solo ove risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti i quali consistono, sotto l'aspetto strutturale (a parte l'ipotesi estrema della irrealizzabilità fisica del frazionamento), nella impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e di notevole costo; sotto l'aspetto economico funzionale, nel sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero.

Cass. civ., sez. II, 24.10.2006, n. 22833, in Mass. Giur. it., 2006

In tema di divisione giudiziale, l'art. 718 cod. civ., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727, trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., non solo nel caso di mera "non divisibilità" "del bene, ma anche in ogni ipotesi in cui lo stesso non sia "comodamente" divisibile, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.

Cass. civ., sez. II, 15.1.2003, n. 502, in Mass. Giur. it., 2003

Mentre è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art. 750 c.c. per i beni mobili, la quota di società, in quanto - non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, va compiuta, secondo le modalità previste dall'art. 746 c.c. per gli immobili, la collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, sicché - ove si proceda per imputazione - deve aversi riguardo al valore non dei singoli beni ma a quello assunto dall'azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione.

Cass. civ., sez. II, 1.2.1995, n. 1159, in Mass. Giur. it., 1995

In presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione è una operazione necessaria nel corso del procedimento divisionale, essendo diretta a ristabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari dividendi, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e che i beni donati devo-

no essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, mentre chi eccepisce un fatto ostativo alla collazione ha l'onere di fornire la prova.

T. Napoli, 2.2.2000, in *Giur. napoletana*, 2000, 301

La collazione per imputazione già avuto riguardo al valore degli immobili al tempo dell'apertura della successione, senza che rilevi l'eventuale maggiore valore del bene al momento della divisione e quindi dell'effettivo conferimento, sia a cagione dei mutamenti del suo valore intrinseco sia a causa di modificazioni del potere di acquisto della moneta nel frattempo intervenute, potendosi unicamente bilanciare tale situazione, stimando alla medesima data anche i beni da prelevare.

Cass. civ., sez. II, 18.7.2005, n. 15131, in *Mass. Giur. it.*, 2005

In presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius", la collazione ereditaria - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione, e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. Incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti.

Cass. civ., sez. II, 24.7.2000, n. 9659, in *Mass. Giur. it.*, 2000

Finalità del giudizio divisorio è assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote; a tal fine deve procedersi alla stima del bene e, se risulti effettuata in epoca troppo antecedente alla decisione, alla rivalutazione dell'entità monetaria del bene precedentemente stabilita o ad una nuova stima del bene in relazione all'effettivo attuale prezzo di mercato; peraltro se nel tempo intercorso tra la stima e la decisione, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, si accerti che nessun mutamento di valore sia intervenuto rispetto all'epoca della consulenza, nonostante il verificarsi della svalutazione monetaria, non è necessario alcun adeguamento dell'originario valore di stima.

Cass. civ., sez. II, 5.8.2005, n. 16493, in *Mass. Giur. it.*, 2005

Nel procedimento di divisione ereditaria, l'ordinanza con la quale il giudice istruttore, uniformatosi alle statuizioni della sentenza non definitiva che ha approvato il progetto di divisione, provveda al sorteggio e alla assegnazione dei lotti, non è soggetta a ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che è carente dei requisiti formali e sostanziali della sentenza, in quanto costituisce un mero atto esecutivo delle decisioni assunte con la pronuncia non definitiva.

§ Divisione fatta dal testatore

Cass. civ., 18.11.1981, n. 6110, in *Mass. Giur. it.*, 1981

Quando il testatore provvede alla ripartizione in quote tra gli eredi del suo patrimonio immobiliare, individuando i beni destinati a far parte di ciascuna di esse, non si configura l'ipotesi della cosiddetta divisione regolata (art. 733 c.c.), che ricorre se il de cuius si limita a dettare norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria, in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione, bensì si verte in tema di cosiddetta divisio inter liberos (art. 734 c.c.), ossia di divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, che, avendo effetto attributivo diretto dei beni al momento dell'apertura della successione, impedisce il sorgere della comunione ereditaria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali.

§ Forma dell'atto di divisione

Cass. civ., sez. II, 25.1.2000, n. 821, in *Mass. Giur. it.*, 2000

La trascrizione della domanda di divisione è richiesta ai soli fini dell'osservanza dell'onere della continuità, sicché coloro che siano subentrati a titolo particolare nella quota del condividente nel corso del giudizio, pur subendo gli effetti della decisione al pari dei loro danti causa, sono legittimati ad impugnare la sentenza ove la ritengano lesiva dei loro diritti.

§ Annullamento e rescissione di divisione

Cass. civ., sez. II, 11.2.1995, n. 1529, in *Mass. Giur. it.*, 1995

In tema di divisione ereditarie, l'errore riguardante le operazioni divisionali, cioè i beni da dividere, la loro essenza e il loro valore, non costituisce cause di annullamento della divisione, dovendo trovare piena applicazione, in tal caso, la norma speciale dell'art. 761 c.c. che annovera tra le possibili cause di annullamento soltanto la violenza ed il dolo. E infatti l'eventuale pretermissione di cespiti facenti parte del compendio comune e l'errore (non determinato da solo) sull'essenza e sul valore dei beni da dividere trovano il loro specifico rimedio, rispettivamente, nell'art. 762 c.c., che ammette la possibilità di procedere ad un supplemento della divisione, e nel successivo art. 763 che, prevedendo l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, mostra di considerare rilevante l'errore valutativo solo se ed in quanto abbia dato luogo ad una lesione di detta entità.

Cass. civ., sez. II, 6.8.1997, n. 7219, in *Mass. Giur. it.*, 1997

Il discrimen tra divisione transattiva, rescindibile (art. 764, comma 1, c.c.) e transazione divisoria, non rescindibile (art. 764, comma 2, c.c.), né annullabile per errore (art. 1969 c.c.), è costituito non dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall'esistenza (nella prima) o meno (nella seconda) di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione.

Cass. civ., sez. II, 19.10.1998, n. 10333, in *Giur. it.*, 1999, 1817

Il coerede, onde evitare la rescissione per lesione della divisione, non può limitarsi a ri-

condurre ad equità la disuguaglianza tra le porzioni, ma deve dare una porzione, in denaro o in natura, idonea a reintegrare il valore della quota.

§ Profili processuali

Cass. civ., sez. II, 26.4.1993, n. 4891, in *Mass. Giur. it.*, 1993

Il giudizio di divisione ereditaria deve svolgersi necessariamente, a norma dell'art. 784 c.p.c., nei confronti di tutti coloro che partecipano alla comunione al momento della proposizione della domanda, mentre non ricorre la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'acquirente di uno dei beni controversi in pendenza di giudizio, non operando il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso alcun effetto sul rapporto processuale (art. 111 c.p.c.); pertanto, l'acquirente di un bene ereditario che sia costituito in giudizio a seguito di chiamata iussu iudicis, sull'erroneo presupposto della necessaria estensibilità del litisconsorzio nei suoi confronti, riveste una posizione processuale analoga a quella dell'interveniente volontario, al quale non è dato opporre alcunché circa la validità e l'efficacia delle prove ritualmente ammesse ed espletate prima del suo intervento.

Cass. civ., sez. II, 12.2.1988, n. 1520, in *Giust. civ.*, 1988, I, 1173

Il procedimento di volontaria giurisdizione, che il notaio, delegato alle operazioni divisionali di comunione ereditaria, promuova con ricorso al presidente del tribunale, per superare difficoltà insorte nel corso delle operazioni medesime (nella specie, rifiuto di trascrizione del relativo verbale da parte del conservatore dei registri immobiliari), si trasforma in procedimento contenzioso, ove insorgano questioni sui diritti dei coeredi, e, pertanto, in tale evenienza, deve svolgersi in contraddittorio di tutti i condividenti e deve essere definito con sentenza, impugnabile nei modi ordinari.

Cass. civ., sez. II, 30.7.2004, n. 14575, in *Mass. Giur. it.*, 2004

In tema di scioglimento delle comunioni, l'ordinanza con cui il Giudice istruttore dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 789 c.p.c., il progetto di divisione, che di regola non ha contenuto decisorio, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., purché il provvedimento sia stato emesso all'esito di un procedimento svolto nel rispetto delle forme prescritte dalla legge e in presenza di un accordo dei condividenti; altrimenti - in assenza di tali presupposti - l'ordinanza, rivestendo portata decisoria, è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione.